I r

I v

A LAUDE DI DIO

e della gloriosissima Madre Vergine Maria
e delli beati Apostoli Pietro, e Paulo, e di tutti li
Santi, e Sante della Corte Celestiale, et ad honore
del S.mo in Christo Padre Sig.r Nostro Paulo Papa
Quinto, e dell'Ill.mi Sig.ri Alouigi et Antonio Simon=
celli, e dell'Ill.mo Sig.r Iacomo della Ceruara perpetui
Sig.ri e Padroni del Castello di Monterubiaglio.

[Que]sti sono li Statuti, et ordinationi del Castello
di Monterubiaglio fatti, et approbati dalla Commu=
nita, et homini del detto Castello con l'ordine, e li
cenza delli detti Ill.mi Sig.ri Padroni quali si doue=
ranno inuiolabilmente osseruare come per conseglio
sopra di cio fatto sotto li XV di Marzo del pre-
sent'anno 16XI. al quale interuennero l'infrascritti

Ascanio di Christofaro, Domenico di Dino, e fausto d'Archangelo
Priori

II v

Giovanni di [illegible]é
Horatio di Renzo
Britio di Ianne
Massimiliano di Bono
Silvio di Renzo
Ostino di Biascio
Luciano di Basilio
Ventura di Lorenzo
Pompeo d'Achille
Andrea di Filippo
Grisante di Giorgio
Mattio di Basilio
Mariotto di Bino
Simone di Marcho
Giovanni di Biascio
Giovanni di Giovanangelo
Flaminio di Bino
Ercolano di Giovanni
Gioseppe d'Ercolano
Ustino di Catalucio

Girolamo di Sabatino
Pietro di Sabatino
Durante di Rosato
Tomasso di Paulo
Aurelio di Bino
Paulo di Gioseppe
Paulo di Lazzaro
Giuseppe di Ciano
Hattiso di Gervascio
Oliviere di Patritio
Cipriano di Belardino
Carlo di Stef[illegible]
Domenico di Belardino
Bastiano di Mariotto
Paulo Pietro di Santi
Giulio di Simonetto
Giovanangelo di Lorenzo
Pace di Mattio
Giorgio di Grisante

Libro Primo Del Regimento

Del Podestà, e suo offitio. Cap. I.

Statuiamo, et ordiniamo, che il Podestà quale sarrà e=
letto per l'Ill.mi Sig.ri Padroni del Castello di Monterubia=
glio, debbia nel principio del suo offitio giurare in Mano
delli Priori, che per tempo saranno, o altri deputati da
loro SS.rie Ill.me d'esercitare l'offitio suo bene, e diligente=
mente, e senza fraude alcuna, e di administrare giustitia
indifferentemente a ciascuno, che gli la domanderà, e d'
osservare inviolabilmente li presenti Statuti, e le altre buo=
ne, e laudabile consuetudine del Castello detto, e fenito che
haverà l'offitio suo debbia consegniare tutti li suoi libri,
Civile, Criminale, Banno dato, et altre scritture pertinente
al offitio, e dinanti a lui in qualsivoglia modo produtte
in Mano de chi sarrà deputato da essi Ill.mi Sig.ri Padroni

e stare a sindicato tre giorni, e li sindici se habbiano h
deputare da loro Sig.^ri Ill.^me e per sua provisione debbia
havere scudi quattro l'anno, da pagarsi per li huomini
di detto Castello 4

Del modo di fare il nouo Bossolo Cap. 2

Statuiamo, et ordiniamo, che fenito, che sarrà il Bossolo li Priori
che in quel tempo saranno debbiano andare dalli Ill.^mi
Sig.^ri Padroni, e narrarli come il bossolo e gia finito, e do=
mandarli licentia di poterlo di Nouo rifare, quale
ottenuta, faccino radunare il conseglio generale
di detto Castello, quale radunato, con la presentia et
interuento del Podesta, o altro deputato da loro Sig.^ri
Ill.^me se debbiano ellegere otto huomini quali eletti hab=
biano autorità con l'interuento però del Podestà, o al=
tro deputato come di sopra di eleggere trenta sei huo
mini, e di quelli farne dodici palle, ouero bricciole,
in ciascuna d'esse si scriueranno tre Nomi delle qua
se ne debbia estrahere una per uolta, e quelli si ri=
ceuer[...]

ueranno Scritti in essa se intendano essere Priori per tre Mesi continui seguenti, la quale estrattione se debbia sempre fare otto giorni auanti che li Priori che per quel tempo saranno finiscano l'offitio loro il quale bossolo si debbia tenere riserrato dentro in una scattola di legnio sigillata con il sigillo della Communeità acciò non ci si possa fare fraude alcuna nè si possa aprire ne dissigillare se non quando sarrà necessario cauare li noui Priori, quali cauati se debbia subito resegillare, e continuamente tenersela nella Cassa, o altro luggo dalla Communeità deputato e tale estrattione non si possa fare se non nel consiglio generale à quest'effetto specialmente radunato.

Del Consiglio da ordinarse. Cap. 3.

Statuimo, et ordiniamo, che li otto huomini eletti come di sopra nel precedente capitolo insieme con il Podestà, e Priori habbino autorità di eleggere trenta huomini originarij, et habitatori del detto Castello.

quali siano obligati andare al conseglio ogni uol-
che serrà bandito sotto pena di un giulio per ciasun
e ciasche uolta, e quello che per doi terzi di detto Nume
ro serrà ottenuto, uaglia, e tenga, e radunandosi li doi
terzi del numero sopradetto al'hora li altri, che man-
cassero non incorrano in pena aluna

Del offitio delli Priori Cap. 4.

Statuimo, et ordiniamo, che li Priori quali per tempo seran
no estratti debbiano il primo giorno del Mese che co-
menciarà l'offitio loro comparire dinanti al Podestà
e Nelle sue Mani giurare d'essere obedienti e fedeli
all'Ill.mi Sig.ri Padroni del detto Castello, et essercitare
il loro offitio bene, e diligentemente senza fraude
aluna, tanto Nelle cose spettante a detti Ill.mi Sig.ri
giurisditione quanto nelle cose publice del comm-
ne di detto Castello, et una uolta la settimana al
meno se debbiano repprresentare, e comparire dinan
al Podestà, acciò occorrendo cosa aluna tanto a
benefitio

benefitio d'essi Ill.mi Sig.ri Padroni come della Communità

si possa Maturamente prouedere. Dechiarando, che se

alcuno recuserà accettare l'offitio del Priorato, ouero otto

giorni doppo che serrà stato eletto serrà Negligente in

andare a giurare l'offitio come di sopra ipso facto incorra

nella pena di giulij quindici da pagarsi subito fatta la

recusatione, ouero passati li otto giorni come di sopra.

Debbiano ancora nel principio del loro offitio diligentemen-

te riuedere li conti alli Priori loro antecessori, e quelli calcu-

lare, e saldare, e se trouaranno hauere in Mano alcuna

della Communità quella fra Otto giorni restituire al

[illegible] siano tenuti. Ancora siano tenuti te-

nere fidele, e diligente conto in scriptis delle cose che loro admi-

nistraranno, e di quelle nel fine del loro offitio darne buon con-

to alli loro successori. Dechiarando ancora, che se alli

Priori, che per quel tempo seranno accaderà per servi-

tio publico andare in qualsiuoglia luogo non possano

spendere delli denari della Communità per loro Ma-

gniare. Volemo ancora che li Priori che per tempo

saranno durante il loro officio non possano essere conuenuti, ne loro fare conuenire altri nelle Cause ciuile.

Del Predicatore per la Quadragesima Cap

Statuimo, et ordiniamo, che li Priori quali per li tempi saranno debbiano ogn'anno prouedere d'un Predicatore per la Quadragesima seguente al quale se dia per elemosina quella prouisione, che per il consiglio generale accio radunato sarà ordinata, e se detti Priori circa ciò saranno negligenti caschino in pena di cinque giulij da pagarsi senza diminutione alcuna.

Del Guardiano delle Vignie Cap. 6.

Statuimo, et ordiniamo, che li Priori quali per tempo saranno debbiano ogn'anno al principio del mese di Ag[osto] con licenza però delli Sig.ri Padroni, ouero loro Poden[tà] mettere un Guardiano per le uignie con la prouisione solita, e consueta, e se in ciò fussero negligenti caschino in pena di cinque giulij da pagarsi ipso facto senza diminutione alcuna

Del

Del Camorlengo, e suo offitio Cap. 7.

Statuimo, et ordiniamo, che quelli medesimi huomini chiamati, e deputati a fare il bossolo come di sopra possano, e debbiano ancora elegere tre huomini, e quelli imbussolarli, e cauarne uno per anno, e quello, che sarà cauato si chiami camorlengo l'offitio del quale duri un Anno continuo il quale sia obligato riscotere intieramente ogni impositione, datio, o colletta, che occorrerà per li tempi da imponerse e pagarse per li huomini e Communità del Castello, e quello, che riscoterà pagare a chi dall'Ill.mi Sig.ri Padroni, o Communità li sarà ordinato, e del tutto tenerne, e renderne buon conto, e quello, che recuserà accettare tale offitio caschi in pena di giulij quindici da pagarsi ipso facto senza diminutione alcuna.

Del Balio, e suo Offitio Cap. 8.

Statuimo, et ordiniamo, che li huomini chiamati a fare il bossolo come di sopra habbino ancora auttorità elegere, et imbussolare quelli huomini, che a loro parerà

4 v

vanno atti ad esercitare l'offitio del Balio, et ogni
mese se ne debbia cavare uno, il quale habbia da
essere, e sia publico balio, l'offitio del quale duri un
mese continuo, nel quale tempo debbia continuamente
essere assistente al Podestà, e non partire da lui
senza licenza, acciò che nelle occorrenze se ne possa
valere, il quale durante l'offitio suo sia tenuto fare
bandi, portare cedule, precetti, et altre citationi ad in-
stantia della Corte, e Communità senza mercede al-
cuna, ma ad'instantia de particolari debbia ha-
vere un quatrino per citatione, o bando, e per pre-
cetti, intimationi, e sequestri da farsi dentro al Castello
un baiocho, e bisogneando andare fora un baiocho
per miglio, per ciascheduno atto sopra nominato, e tanto deb-
bia havere per ciascheduna esecutione reale da farse, e per
mettere in possesso de beni stabili alcuno debbia per sua
mercede havere un Carlino, et andando discosto sino
un Miglio doi Carlini, e da quello in su, o meno per rata

e da

e da forestieri in ogni caso sopradetto possa sempre pigliare il doppio, il quale debbia nel principio del suo offitio giurare in mano del Podestà di esercitare il suo offitio bene, e diligentemente senza fraude alcuna e nelle cose spettante al'offitio suo sia pienamente creduto. Dechiarando che se alcuno così estratto recuserà tale offitio paghi ipso facto mezzo scudo d'applicarsi alla Commeunità del detto Castello senza alcuna diminutione, e subito se ne cavi un altro il quale se ancora lui recusarà tale offitio paghi mezzo scudo come di sopra, e se ne cavi un altro, e così successivamente seguiti sino che si trovi chi accetti l'offitio, e finalmente le brisciole se debbiano rifare di nuovo come di sopra tenere l'ordine sopradetto

Delli Stimatori, e Mastri di Strada Cap. 9

Statuimo, et ordiniamo ch'ogn'anno del Mese di Gennaro il consiglio generale a questo spetialmente radunato debbia elegere doi huomini, quali debbiano essere, e stan-

stimatori, terminatori, e Mastri de Strade, l'offitio de quali duri un anno continuo, e siano tenuti nel principio del loro offitio giurare in Mano del Podestà di essercitare il loro offitio bene, e diligentemente, e senza fraude alcuna, e quello, che recusarà fare tale offitio caschi in pena di cinque giulij ipso facto da farseli pagare senza diminutione alcuna, e s'elega un altro in luogo suo il quale recusando caschi nella pena sopradetta. Quali per terminare differentie per quanto s'estende il destretto delle Vignie habbino per loro Mercede doi baiocchi per uno, e fuori del distretto un grosso per uno. Siano tenuti ancora ricedere le fontane, e strade tanto dentro come fuori del Castello, e provedere che si mantenghino [illegible] et assettare, con potestà di possere commandare a tutti quelli che si ritroveranno havere guaste fonte, strade [illegible] occupate, che tra il termine di otto giorni se debb[illegible] tare restituire, e nel pristino stato riporre, sotto pena [illegible] cinque giulij per ciasche persona in ciò ritrouata [illegible]

quen[illegible]

quente, e passato detto termine siano tenuti denuntiar
al Podestà tali devastatori, et occupatori inobedienti il qual
Podestà allhora sia tenuto astrengere ipso fatto tali inobe-
dienti alla pena sopradetta senza alcuna gratia, e di-
minutione, e niente di meno siano di nuovo astretti da
ello Podestà [illegible] ritornare nel pristino stato
riporre fonti, strade come di sopra occupate e guaste sotto
la pena del doppio detta di sopra. Siano tenuti ancora
stimare tutti le danni, che si trouaranno fatti nel ter-
ritorio del Castello tanto manualmente quanto con
bestie in vignie grani orzi e qualsivoglia altra sorte
de biade, e legumi, pere, mele, noci, castagnie, e qualsivoglia
altra sorte de frutti, et altri danni in qualsivoglia modo
[illegible] li Massari [illegible] un baiocchi per
uno, e per ciascheduna stima. Dechiarando che se saranno
negligenti, overo non andaranno a stimare dove e quando
saranno ricerchi incorrano nel pena d'un giulio per ciasc-
che uolta. Volemo ancora che nelle stime de danni

dati non potendosi havere tutti doi li Stimatori basti uno di loro con un altro che lui si elegerà, e tanto vaglia come se fosse da tutti doi Stimato, e debbiano tra doi di doppoi la Stima fatta andare dal Podestà, e referirli come, e quanto da loro sia stato Stimato.

Del Guardiano de grani, e biade Cap. 10.

Statuimo, et ordiniamo, ch'ogn'anno del Mese d'ottobre li Priori che in quel tempo saranno debbiano con licenza però prima ottenuta dalli Sig.ri Padroni, o loro Podestà Mettere un guardiano per la guardia de grani, orzi, et altre biade seminate nel territorio del Castello con la provisione Solita, e consueta, e li altri luoghi Soliti da guardare.

Del offitio de [...] Guardiani Cap. 11.

Statuimo, et ordiniamo, che li guardiani delle Vigne, biade, giande, et bandite, che saranno eletti come [...] debbiano prima che comencino ad esercitare l'offi[...] giurare in mano del Podestà d'esercitarlo

et diligente mente, e senza fraude alcuna, et accusare tutti quelli, che trouerranno a dar danno tanto Manual=mente quanto con bestie auanti, che passino tre giorni, ne possano pigliare pene, ne in qual si uoglia aloro Modo accordare con alcuno, che haueranno trouato a dar dan=no come di sopra sotto pena del falso. Volemo ancora che detti guardiani mentre dura l'offitio loro non possano andare in opera con alcuno sotto pena d'un giulio per cias=che uolta, e nella medesima pena incorra quello che li terrà a opera. Dechiarando che a detti guardiani se li creda con un pegno, ouero assegnando le bestie trouate a dar danno al padrone, ouero consegniarle a altre particolari persone, et alle accuse in questo modo da loro fatte se li dia piena fede. Volemo ancora ch'essi guar=diani siano tenuti al emendatione del danno ogni uolta che loro non sapranno Mostrare che l'habbia fatto.

Che sia lecito ad ogniuno uendere le robb[e] sue proprie da magniare. Cap. 12.

Statuimo, et ordiniamo, ch'ogni persona del d[ett]o

Castello possa vendere in grosso, et a minuto robbe sue da magniare, e bere, raccolte nelle sue proprie possessioni, o havute de suoi bestiami proprij, o presi a lavorecio, o in soccita, a quelli della terra, et habitanti in essa, e suoi territorij ma non a forestieri, e viandanti, quali debbiano andare al hostaria, e chi vorrà vendere vino a Minuto debbiâ tenere la fraschetta di fuori per segnio. Dechiarando che nessuno possa far carne per vendere a squarcio, ne pane a vendere senza licenza della corte sotto pena di cinque giulij per ciascheduno contrafaciente, e ciasche volta.

Quanta pena possa imporre il Podestà Cap. 13.

Statuimo, et ordiniamo, che il Podesta nelle cause Civile, estraordinarie, e danni dati possa imporre la pena d'un giulio, e quando fosse necessario considerata la qualità, e conditione delle persone sino a cinque giulij e farsi pagare da lui a ciasche inobediente senza diminutione alcuna. Ma nelle cause criminali possa imporre la pena pecuniaria ad arbitrio suo avio che

per

per timore della pena ognuno s'astenga dalle risse
e questioni, e simili inconvenienti la qual pena tanto
la possa imponere a bocca, quanto in scriptis, et ognuno
sia tenuto, a, obedirlo nelle cose giuste, et honeste spet-
tante al officio suo sotto le pene predette, e come di sopra.

Ch'il Podestà sia tenuto riscotere le cose dell' Ill.mi SS.ri Communità e luoghi Pij. Cap. 14.

Statuimo, et ordiniamo ch'il Podestà sia tenuto, e debbia
riscotere tutte l'impositioni, et altri datij che per l'
Ill.mi Sig.ri Padroni, overo Communità del Castello saran-
no imposte da quelle persone, che dal Camorlengo li sa-
ranno date per estratto. Sia tenuto ancora riscotere
le cose delle Chiese, Hospidali, et altri luoghi pij ogni vol-
ta che ne sarà ricerco, e le predette cose riscotere summaria-
mente e senza strepito, et altra figura de iuditio e per
sua mercede non possa far pagare se non un baiocch.o
per ciascheduna persona, che li sarà stata data per estrat-
to come di sopra, e contra facendo casche in pena di
cinque giulij per ciascheduna volta d'applicarsi alla

Camera dell'Ill.mi Sig.ri Padroni del Castello

Ch'il Podestà faccia dare la Sicurtà Cap. 15.

Statuimo, et ordiniamo, ch'il Podestà sia tenuto sott' il Vincolo del suo giuramento con ogni diligenza e sollicitudine esortare tutti quelli che haueranno fatta questione, e risa tanto in fatti come in parole alla pace, concordia, et unione, il che se non potrà ottenere, et ... allhora sia tenuto e debbia astrengere tali questionanti a dare idonea securtà di non offendere scambieuolmente per se, e suoi sino al terzo grado di consanguinità, et affinità, da computarse secondo la raggione Canonica, sotto quelle pene che a esso Podestà pareranno considerata la qualità del fatto e conditione delle persone, quale sicurtà s'intendano durare durante l'officio suo, e per quindici giorni doppo che serrà uenuto il suo successore quale sia tenuto nel principio del suo offitio auanti che passino li detti quindici giorni d'operare con ogni diligenza redurre a pace essi questionanti il che se non potrà ottenere allhora faccia rinouare detta sicurtà nel modo, e forma sopra

detto

detto, e se il Podestà, o suo Successore seranno Negligenti caschino in pena di quindici giulij per ciasche uolta d'applicarsi alla Camera dell'Ill.mi Sig.ri Padroni

Ch'il Podestà sia tenuto le cause per sententia spedire Cap. 16.

Statuimo, et ordiniamo ch'il Podestà sia tenuto, e debbia tutte le cause ciuile dinanti a lui cominciate spedire tra doi mesi continui dal dì che fu dinanti a lui produtta la petitione in scriptis, ouero a bocca e quelle in detto termine per sentenza absolutoria o condennatoria terminare purche di tale speditione ne sia ricerco, e dinanti a lui fatti instantia da una delle parte che litiga, saluo, che per le parte litiganti, e di loro commune consenso detto termine non si prorogasse, ouero ch'esso Podestà non fosse per giuste, e legittime cause impedito Nel qual caso uolemo ch'altre tanto tempo de doi mesi ancora ci sia. Dechiarando che in detto tempo di doi mesi non s'intendano li giorni feriati

scritti di sotto nel presente volume de Statuti, e le Cause
Criminali le debbia spedire secondo il Modo, e forma
di sotto scritta nel libro de Malefitij Capitolo primo
e se in ciò sarà negligente caschi nella pena di venti:
cinque giulij d'applicarsi alla Camera delli detti
Ill.mi Sig.i Padroni.

Libro Secondo del Ciuile

Del modo da procedere nelle cause Ciuile

Cap. I.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona uorrà domandare alcuna cosa in iuditio debbia far' citare la parte un giorno inanti per il publico balio del comune in persona, e la Mattina seguente dauanti al Podestà li facci la sua petitione, ouero produca il suo libello in scriptis, e se il reo citato personalmente comparirà, e sarà la petitione simplicemente fatt'a bocca, e domanderà il termine a rispondere il Podestà sia tenuto a darglielo per la prima Mattina di raggione immediate seguente ma se l'attore produrrà il libello in scriptis, et il reo comparirà, e domanderà la copia con il termine a rispondere il Podestà dice la decreti con il termine di tre giorni nel qual termi=

ne tanto d'un giorno, come di tre sopradetti se il reo
non risponderà, allhora l'attore li possa accusare la con=
tumacia, e domandare l'esecutione per la somma da lui
domandata, e per le spese fatte, e se il reo non sarrà citato
personalmente si faccia citare doi volte a casa, e si pro=
ceda come di sopra. Ma se il reo nel termine a lui dato li
comparirà, e negarà le cose domandate allhora se dia al
Attore il termine de cinque giorni a provare la sua in=
tentione con testimonij, scritture, o altro legittimo
modo, nel qual termine se non proverà la sua inten=
tione, il reo sia assoluto, el'attore condennato nelle
spese fatte da esso reo, ma se il reo citato doi volte a
casa come di sopra sarrà contumace possa citata pero
la parte comparire, e rifatte prima le spese legittime
al attore domandare d'essere admesso alle sue
risposte, e rifatte dette spese sia inteso, et odito
e domandando copia delle cose contro lui pro=
dutte con il termine a rispondere il Podestà

glie

glie lo conceda come di sopra. Ma se l'attore nel termine datoli a prouare produrrà instrumenti publici, o altre Scritture allhora il Podestà dia termine con la copia se la domandarà al reo de tre giorni ad opponere, e contra dire alle cose produtte. Ma se produrrà testimonij il Podestà dia termine al reo con la copia delli articoli se li domandarà de doi giorni a produrre li suoi interrogatorij se li vorrà dare, e dandoli li tes=timonij contro di lui produtti siano sopra quelli esaminati, e non dandoli nel termine sopra detto li testimonij allhora siano esaminati sopra li articoli tanto, quali esaminati si faccia la publicatione del processo ad instantia de chi la domandarà, e se decreti la copia a tutte doi le parti con il termine di tre giorni a iustificare opponere, et impugnare respettiuamente, e produtte le excet=tioni per il reo se dia il termine di tre giorni al

attore a replicare, et al reo poi a duplicare, triplicare, e quatruplicare respettiuamente sempre con il termine di tre giorni come di sopra, e poi se concluda in causa ad instancia di quella parte che lo domandarà, e se dia termine de cinque giorni, a tutte doi le parti ad allegare in iure, il qual termine passato, si proceda all'espeditione della causa per sententia diffinitiua secondo che comportarà la giustitia, et il Podestà sia tenuto, e debbia sempre condennare il uinto, à refare le spese al uincitore da tassarse da lui, o suo successore nel officio esetto che non paresse ad esso Podestà che il reo hauesse hauuto giusta causa di litigare nel qual caso possa esso reo dalle spese assoluere, e liberare.

Della Citatione de forestieri Cap. 2

Statuimo, et ordiniamo che li forestieri quali non hanno

no domicilio nel Castello di Monterubiaglio, e suo
territorio, ogni uolta, che occorrerà di agitare con
tra di loro ciuilmente, o criminalmente ad instantia
d'alcuna persona di detto Castello, si faccino citare
doi uolte in diuersi giorni per il publico balio del
commune alla porta di detto Castello con alta, et
intelligibile uoce, quali così citati si debbiano aspetta=
re ancora doi altri giorni, doppo che dal attore sarà
fatta la petitione in corte dinanzi al Podestà il qua=
le termine passato, e non comparendo se l'a[illegible]e ac=
cusarà la contumacia se dechiari per il Podestà con=
tumace, et ad instanzia della parte se faccia l'esecu=
tione contro di loro, e loro beni che haueranno nella
giurisdittione di detto Castello, seruate però sempre
le cose da seruarsi di ragione, e se compariranno
nel termine, e possederanno in dª giurisdittione beni
equiualenti alla causa siano intesi, et oditi ma se
non possederanno non siano intesi senza sicurtà.

idonea, e questo s'intenda tanto se essi forestieri saran-
no conuenuti, quanto se loro faranno conuenire
nel qual caso uolemo li sia tenuta summaria, et es-
pedita raggione, e tenendoli raggione senza sigurtà
ancorche la parte non la domandasse li atti e processo
fatti da essi forestieri non uagliano, e non tengano
di raggione, e in tutto, e per tutto siano Nulli.

Del termine da darse a chi confessa Cap. 3.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno confesserà in Iudicio
dinanti al Podestà la cosa a lui domandata detto
Podestà li debbia dare dieci giorni di tempo a pa-
gare, e più, e meno secondo che a esso Podestà parerà
considerata la somma domandata, e la qualità e
conditione del debitore, e se nel termine assegnato-
li non pagarà se li faccia l'esecutione per la quan-
tità domandata, e per le spese, realmente, o personal-
mente come a esso creditore piacerà

In quali

In Quale Cause si proceda summariamente Cap. 4.

Statuimo, et ordiniamo, che summariamente, e senza strepito, e figura de iuditio solamente visto la verità del fatto le cause infrascritte siano odite cognosciute, e terminate, cioè le cause delle Chiese, Hospidali, et altri luoghi pij cause d'Alimenti, de vedove, Pupilli, et altre miserabile persona cause dell'Ill.mi Sig.ri Padroni, e della Communità contra particolari persone, cause de Mangiare, dibere, e mercede de Salarij cause de Dote, e beni parafernali, e de Dannificati per securtà fatte le cause de rescuotione d'administratione di tutela, o Cura nelle quali tutte possa il Podestà procedere summariamente come di sopra. ~

In Quali beni si debbia fare l'essecutione Cap. 5.

Statuimo, et ordiniamo, che nell'attioni reale si faccia l'essecutione in essa cosa domandata ancorche

doppò mosso il giuditio quella tal cosa fosse in altra persona transferita. Ma Nell'attioni personali elegendosi il creditore l'esecutione reale si faccia prima nelli beni mobili, o se Movienti, e non ci essendo quelli nelli beni stabili terzo Nelli nomi de debitori. Dechiarando, che se bene il creditore se elegesse la via della esecutione nelli beni come di sopra Nominati, non dimeno li sia lecito, e possa variare, e domandare l'esecutione personale, e dalla personale alla reale per sino che sarà integramente satisfatto. Dechiarando ancora, che non si possa fare esecutione nelli bovi aratorij in farina, in tevole, overo canali del tetto in vestimenti, overo panni per uso della persona, ne in panni de letto et a Dottori nelli libri di legge, et a Soldati Nel'Arme excetto che in sussidio, cioè, ch'il debitore non havesse altra sorte de beni, che li prohibiti sopra Nominati che

allhora

allhora volemo si possa sopra tali beni prohibiti, e re=
servati eseguire, e facendosi altrimente l'esecutione sia
nulla di raggione, et il Podestà sia tenuto farla subito res=
tituire sotto pena di cinque giulij da incorrerse per lui
in ciasche volta che contra farà d'applicarse alla
Camera dell'Ill.mi Sig.ri Padroni come di sopra.

Delli pegni, e come s'habbiano a bandire Cap. 6.

Statuimo, et ordiniamo, che fatto sarà il pegnio al debi=
tore ad instantia del creditore il debitore habbia ter=
mine cinque giorni a riscoterlo, e non riscotendolo
allhora il creditore faccia citare il debitore a ve=
dere commettere li bannimenti, quali commessi, se
bannisca tre volte per tre diversi giorni una volta
sola il giorno, e se aggiudichi al più offerente, e non
trovandosi chi offerisca il Creditore sia obligato pi=
gliare detto pegnio per quello, che sarà stimato dalli Stima=
tori della Communità, et essendo stimato più del suo

credito sia tenuto restituire quel più al debitore padrone del pegnio, e doppo che detto pegnio sarà adiudicato, ouero uenduto come di sopra, il padrone lo possa riscotere tra dieci giorni, se sarà cosa mobile, o se Mouente, Ma se sarà cosa stabile tra uenti giorni, e se scriuano per il Podestà tutti li atti, che sopra di ciò occoreranno. Sia tenuto ancio il Podestà nel fine del suo offitio consegneare tutti li pegni, che allhora se ritrouerà in suo potere in mano delli priori con il Nome delli Patroni di detti pegni.

Quale Cause se compromettono Cap. 7.

Statuimo et ordineiamo, che se sarà lite, controuersia, o questione di qualsiuoglia cosa, o quantità tra li consanguinei et affini, o parenti sino in terzo grado da computarse secondo la raggione canonica, non liquida per instromento, o confessione il Podestà sia tenuto, e debbia a richiesta d'una delle parti sotto uincolo del suo giuramento detta lite, causa, questione, o controuersia,

far

far compromettere in doi huomini da chiamarse uno per parte quali chiamati debbiano acettare tale offitio e giurare in mano del Podestà di di decidere, laudare, e terminare ogni lite, causa, e controversia in loro compromessa tra venti giorni dal di che acettaranno, di raggione e de fatto secondo l'auttorità, che dalli principali litiganti a loro sarà stata data, e se tra loro non fossero d'acordo debbiano chiamare un terzo, il quale debbia giurare come di sopra, e quello che per doi di loro bre sarà laudato, e deciso vaglia, e tenga, purche tale laudo, sententia, o dechiaratione se dia nel termine de detti venti giorni esetto che dalla parte più breve, o longo tempo non fosse nel compromesso espresso o dechiarato nel quale termine cosi dalle parte dechiarato debbiano laudare, decidere, e terminare come di sopra è detto.

Delle Appellationi Cap. 8.

Statuimo, et ordiniamo, che qualunque persona del detto Castello di Montecchiaglio si sentirà gravata dalle

18 v

sententie diffinitiue date dal Podestà si possa appel=
lare uiua uoce subito, et in scriptis tra dieci giorni con=
tinui dal di della sententia data, nelli quali s'inten=
dano correre ancora li giorni feriati, e tale appella=
tione interponere all'Ill.mi Sig.ri Padroni del detto Cas=
tello quale appellatione se debbia proseguire tra dieci
altri giorni simili se l'Ill.mi Sig.ri Padroni staranno nel
detto Castello, ma se staranno lontano il Podestà li deb=
bia assegniare il termine conueniente di poter andare
a trouare detti Signori Padroni a raggione di uenti Mi=
glia per ciasche giornata, e doppò che sarà arriuata
tra detti dieci giorni far commettere la causa, e come
sarà commessa facci citare la parte dinanti al giudice
al quale tal causa sarà stata commessa in detto tem=
po di dieci giorni etc. a proseguire come di sopra e
passato detto termine la causa s'intenda deserta e
la sententia essere passata in cosa iudicata e se

mandi

mandi ad esecutione come se mai fusse stato appellato
et il Podestà sia tenuto dare a quello che s'appella li apos=
toli ouero littere dimissorie, copia de sententia, ed'altri
atti che l'appellante li domanderà pagatoli però la sua
mercede secondo la tassa fatta nel capitolo della mercede
del Podestà posta qui di sotto.

Del Giuramento decisiuo Cap. 9.

Statuimo, et ordiniamo, che se l'attore il quale hauerà
domandata alcuna cosa in iudicio ad alcuno, e li
sarà stata negata dal reo, et esso attore quella non
potrà prouare li sia lecito, e possa fare il partito del giu=
ramento decisiuo a esso reo, che giuri, o referisca, se le cose
contenute nella sua petitione sono uere, o, no, al quale
reo se dia termine d'un giorno a deliberare se uole
giurare, o referire, il quale termine passato e non compa=
rendo a giurare, o referire se dia il giuramento a esso at=
tore perche è manifesta cosa brutta non uolere giurare
ne referire, e se l'attore giurarà la sua domanda essere

uesse allhora il reo se habbia per confesso, e se esequisca contro di lui secondo la forma delli presenti Statuti. Ma se il reo nel termine comparirà, e giurarà le cose contenute nella petitione contro di lui fatta non essere uere allhora s'intenda diffinitiuamente assoluto, e da tale giuramento l'attore non si possa in modo alcuno appellare, ma la causa s'intenda finita, eccetto che esso attore non uolesse tra dieci giorni reprobare tale giuramento per doi testimonij idonei, e maggiori d'ogni eccettione, ouero per instrumento publico, allhora uolemo che il reo quale se trouerà nel modo sopradetto hauere giurato il falso sia punito secondo la pena legale, et astretto a pagare, dare, o restituire quanto l'attore li hauerà domandato. Dechiarando le cose predette hauere luogo solo nelli partiti da farse sopra li Negotij, cause, e proprij fatti, ma non quando si trattasse de Negotij e fatti alieni nel qual caso non uolemo che

tal

tal partito si possa fare essendo che nessuno possa essere certo della conscienza d'altri.

Che prima sia conuenuto il principale, che la Securtà Cap. 10.

Statuimo, et ordiniamo, che prima se agiti contro il principale debitore, e contro di lui, e suoi beni, si faccia deligente discussione, e non trouandosi delli suoi beni a bastanza per il creditore, alhora se agiti per tutto, a parte contro quella persona che hauerà promesso, e fatta la sicurtà, e se sarà fatto il contrario ipso iure sia nullo.

Della successione ab intestato Cap. 11.

Statuimo, et ordiniamo per conseruatione del agnatione, famiglia, e ceppo della casa, che s'alcuno padre di famiglia del Castello di Monterubbiaglio morirà senza fare testamento alcuno e lascierà doppo se figliuoli Maschi, e femine allhora tale

figliuole femine esistente il maschio uno, ouer piu della
heredita, e beni paterni, e materni siano escluse, ma
se debbiano dotare, incompetentemente secondo la conditio=
ne delle persone, e facoltà paterne, e materne, et
consuetudine del detto Castello, e di dette doti deb=
biano stare tacite, e contente, e delli beni, et heredità
paterna, e Materna piu non possano domandare.
Ma se tale figliuolo maschio, uno, ouero piu che sia=
no acascasse morire senza figliuoli legittimi, e
naturali uiuente tale sorelle come di sopra esclu=
se allhora uolemo, che possano ritornare alla succes=
sione dell'heredità, e beni paterni, e materni, come se
mai fossero state escluse. Volemo ancora, che se tale
sorelle come di sopra escluse uedoue rimanesse=
ro possano ritornare a Casa delli fratelli, e da loro deb=
biano essere alimentate per sino, che terranno uita
honesta, e uidouile, quale uolemo siano tenute con=
tribuire

tribuire per detti alimenti li frutti delle loro dote mentre che con li fratelli cosi vedove staranno.

De chi domanda il debito pagato. Cap. 12.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno in iudicio domanderà il debito gia pagatogli una uolta, ouero domandarà piu di quello, che giustamente deue hauere incorra ipso facto nella pena del doppio della cosa domandata, e perda ogni raggione di poterla piu conseguire.

De giurare alcuno Suspetto fugitiuo Cap. 13.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno hauerà un suo debitore forestiero, il quale non possederà beni stabili ò mobili sufficienti al debito nel detto Castello, o suo territorio, et il creditore con giuramento affermarà quello essere suo debitore esprimendo la quantità, et la causa del debito, e dirà hauerlo suspetto de fuga perche non possede beni come di sopra il Podestà sia tenuto farlo

pigliare, e quello ritenere in preggione per sino, che haverà integramente sodisfatto il creditore, overo data idonea sicurtà di stare a raggione con detto creditore, altrimente non sia rilassato, e se il Podestà altrimente lo rilasserà sia tenuto del suo satisfare al detto creditore.

Che sia lecito al debitore offerire delli suoi beni al Creditore Cap. 14.

Statuimo et ordeniamo, che sia lecito al debitore offerire delli suoi beni al creditore per non stare in pregione, facendoli la lista, overo nota de tutti li suoi beni stabili, mobili, e se moventi integramente, e fedelmente senza occultare cosa alcuna, altrimente perda il beneficio del presente Statuto, et il creditore sia obligato pigliare delli beni dati nella lista equivalenti al suo credito a sua elettione da stimarsi per li Stimatori della Communità, se altrimente tra loro non se accordaranno

ranno certo nelli debiti giurati, o Sententiati, che allhora non uolemo, che il debitore possa offerire li beni come di sopra, ma si esequisca contro di lui secondo la forma delli presenti Statuti.

Che li Minori non contrattino se non nel modo Sotto Scritto. Cap. 15.

Statuimo, et ordiniamo, che li minori de uenticinque anni non possano li loro beni, uendere, donare permutare a livello, o altro longo tempo locare, o in qualsiuoglia altro modo alienare ne se, e detti suoi beni in alcuno modo obligare in preiuditio loro senza il decreto del Podestà, et la presentia, e consenso de loro tutori, o Curatori se li haueranno, e se non li haueranno con la presentia, e consenso de doi più prossimi loro consanguinei dalla banda del padre se ce saranno, se non dalla banda della madre, e questi mancando delli altri più prossimi a loro in grado de consanguineità, o affinità, e se altrimente si facesse tale contratto, et obligatione, locatione, o aliena=

tione se presuma fraudolente, e non vaglia de raggione ancorche in quello fusse apposto il giuramento, e che essi minori con giuramento havessero asserito essere maggiori et renuntiato al beneficio della minore età e quella persona, che in qualsivoglia contra tale contratto, et obligatione altrimente che come de sopra fusse contro essi minori caschi in pena de venticinque scudi ipso facto d'applicarse alla Camera dell'Ill.mi Sig.ri Padroni, e detto contratto come di sopra sia nullo di ragione.

Che li tutori, e curatori rendano conto della loro administratione. Cap. 16.

Statuimo, et ordiniamo, che ciascheduno tutore, e curatore tutrice, e Curatrice de pupilli, et adulti maschi, e femine sia tenuto ogni tre anni almeno una volta render conto dell'administratione sina a quel tempo fatta a richiesta del più prossimo parente d'essi pupilli, et adulti per sino in terzo grado da computarse secondo

la

la ragione Canonica sotto pena di cinque scudi per ciascheduna volta, che recusasse, e non di meno sia astretto a rendere detto conto, et a rifare, e restituire a essi pupilli, et adulti tutti li danni, che hauessero patito per colpa, e defetto d'esso tutore, e Curatore respettiuamente, e se debbiano come suspetti dal offitio della tutela, e cura rimouere, e priuare, et il Podestà sia tenuto prouedere di Nouo tutore, e curatore si come a essi pupilli, et adulti cognoscerà essere espediente.

Che la Donna non possa la sua dote Alienare. Cap. 17.

Statuimo, et ordiniamo, che la donna dotata da padre, fratello, zio, o qualsiuoglia altro parente, o persona non possa la sua dote vendere, impegniare, ouero in qualsiuoglia altro modo alienare senza licenza, consenso, o uolontà di quello che l'hauerà dotata se sarà uiuo, ouero de suoi più prossimi parenti, e se altrimente se facesse tale venditione, o Alienatione non uaglia

23 v

di raggione escetto, che non ci fosse evidente, et neces-
saria causa di vendere, et alienare, quale se appro-
vi per doi più prossimi parenti della donna, qua-
le approvata alhora tale alienatione si possa fare
con il decreto, et auttorità del Podestà. Et il medesi-
mo disponemo nelle cose dotali, che in qualsivoglia modo
se havessero ad alienare constante il matrimonio
ancorche la Donna sopra tale alienatione giurasse
quello osservare, e non [illegible] contravenire perche quella
fragilità che la induce a contrattare quella medesima
l'induce a giurare

Che il venditore ricerchi l'vicino più prossimo Cap. 18

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno vorrà vendere
alcuna cosa stabile tanto dentro al Castello di
Monterubbiaglio come fuori, e suo territorio sia tenuto
e debbia giudicialmente ricercare il Vicino più
prossimo

prossimo, et esprimere il prezzo, et altre conditioni,
con le quali intende vendere tal cosa, il quale Vicino hab=
bia tempo dieci giorni a deliberarsi, e risoluere se vuo=
le tal cosa comprare, o non, il quale termine pas=
sato se habbia per recusante, et il venditore possa
vendere, à chi li pare, e piace, e se fossero più vicini
sia preferito quello, al quale detta cosa sarà più
commoda secondo il giuditio del Podestà, e delli
Priori. Ma se la vendita sarà fatta senza la
ricerca come di sopra alhora il Vicino habbia, il
termine de un Anno dal di che ne haverà hauuta
notitia, e depositare il prezzo in Mano de Idonea per=
sona, et agitare contro tale compratore, et alhora il
Podestà debbia dare il possesso di tal cosa à detto
vicino, et astrengere quel compratore a farli l'instro=
mento della Vendetione, et il medesimo disponemo nelli
consorti, e quelli che hanno li beni communi per indeviso

Delli guadagni, Libro Secondo Delle Dote Cap. 19.

Statuimo, et ordinamo, che se alcuna donna, ò dotata o Maritata morirà senza figliuoli Maschi, o femine il Marito superstite guadagni un terzo della dote data, o promessa se sarà consumato il Matrimonio. Ma se il marito morirà senza figliuoli, o figliuole della donna sua Moglie all'hora detta sua Moglie guadagni la quarta parte sopra li beni del suo Morto marito secondo la dote data, o promessa cioe il quarto della detta dote, e per quella rata ancorche havessi figliuoli d'un altro Matrimonio. Dechiarando, che li Credi del Marito habbino termine un anno a restituire la dote e pagare detta quarta parte, ma in tanto siano tenuti alimentare essa Donna proporcionabilmente secondo la quantità della sua dote già con effetto pagata.

Delli tutori, e Curatori Cap. 20.

Statuimo, et ordiniamo, che nel dare li tutori, e Curatori

ratori alli Minori, alli quali dal padre non sarà
stato prouisto nel testamento, che prima sia profe=
rita la Madre se sarà Maggiore d'anni venticinque
doppo l'Auia paterna, e successiuamente li fratelli
carnali del Morto, e mancando questi il Podestà con
li Priori siano tenuti prouedere de idonei tutori, e cura=
tori respettiuamente, quali debbiano fare l'inuentario
e tutte l'altre cose, alle quali tutori, e Curatori sono tenu=
ti secondo la dispositione della raggione Commune.

Della mercede del Podestà per li atti, e scritture Cap. 21.

Statuiamo, et ordiniamo, che il Podestà del Castello di monte
rubbiaglio delle cause, atti, e scritture per sua mer=
cede possa domandare, e riceuere secondo la tassa
infrascritta, e non più cioè per la prima petitione
un baiocho, per la contumacia accusata un baiocho, per
capo soldo nelle cause summarie, e quando si confessa

il debito, nel tempo, che si commette l'esecutione mezzo grosso per scudo, ma quando si nega il debito sia tenuto l'attore subito pagare detto caposoldo fatta la negatione et allhora se intende contestata la lite. Per productione de scritture un baiocho per ciasche scrittura producta. Per le copie un baiocho per facciata, e la facciata sia almeno de diciedotto versi, et ogni verso habbia cinque parole, e dandole in publica forma possa pigliare il doppio. Per productione de testimonij quanti si siano baiocchi doi, e per esaminarli sopra l'articoli, overo le cose contenute nella petitione, o libello, o altra instantia senza interrogatorij mezzo grosso per testimonio e sopra l'interrogatorij un grosso per testimonio. Per rogito di qualsivoglia sorte d'instrumenti un grosso. Per sententia diffinitiva in cause civile mezzo grosso per scudo per le sporcule della quantità che se litiga. Per mettere in possesso de cose stabile dentro al Castello un Carlino e di fuori doi Carlini. Per ciasche decreto da interponerse

ponerse un carlino Per copia de ciasche Stima un
baiocho. Per ciasche Sequestro un carlino. Per ciasche
compromesso un grosso, mezzo per ciasche parte. Per ogni
bando de pegni un baiocho. Per estratto dato dalla
communità sino alla somma di un scudo un baiocho
per ciasche persona, e da quello in su sia che somma
si voglia mezzo grosso per persona data per estratto,
et il simile si paghi nelli estratti dati ad instantia delli
Ill.mi Sig.ri Padroni del detto Castello. Per ciasche esecutione
Esecutione sino alla somma di un scudo mezzo grosso, e da quello
in su mezzo grosso per scudo. Dechiarando, che commet-
tendosi esequutione per minore somma di un scudo
in tal caso il Podestà non possa far pagare se non la
meza di mezzo grosso per raggione di caposoldo, e così s'
intenda nell'altre somme, che non ascendono allo scu-
do intiero. Per andare a vedere differentie, e per fare po-
nere termini dentro al distretto delle vigne un giulio
e di fuori doi giulij. Per le sportule de Sententie diffini-

torie in cause criminali, che ne fosse la pena della vita scudi quattro d'oro in oro, e nelle cause che ne venisse il reo condennato nella galera, o esilio perpetuo, o temporale doi scudi simili, e nelle cause de pena pecuniaria da cento scudi in su quindici giulij, e da cento scudi in giù sino a cinquanta dieci giulij, e da cinquanta scudi in giù sia, che somma si voglia il Podestà habbia per detta assolutoria giulij cinque. Dechiarando che sebene il reo imputato non domandasse essere assoluto non dimeno il Podestà come haverà spedita la causa, nel termine nelli presenti statuti prefetto per sententia diffinitiua servatis servandis possa astregnere detto reo a pagare le sportule secondo la tassa di sopra notata e scritta per le fatighe del Podestà.

Delle ferie Cap. 22.

Statuimo, et ordiniamo, che il Podesta nelli giorni e tempi qui di sotto scritti non possa tenere, nè

administrare

administrare raggione ad alcuna persona eccetto, che
nelli casi qui di sotto annotati, cioè nelle cause ecclesiastiche
e d'altri luoghi pij, de forestieri, de miserabile persone,
dell'Ill.mi Sig.ri Padroni, della Commuenità, salarij de me=
dicori, et altri operarij, cause de alimenti, e de uetture
d'animali, e cause Criminali Li giorni, e tempi fe=
riati sono questi cioè il giorno della Natiuità del nos=
tro Signore Giesu Christo di Santo Stefano di
San Giouanni Euangelista dell Innocenti di
San Siluestro la Circuncisione l'Epifania
Il Primo giorno di Quadragesima per le Cennere, con li doi
giorni precedenti tutte le Domeniche del Anno la Dome=
nica di Pasqua della Resurrectione del Nostro Signore
con sette giorni precedenti, e sette di seguenti il giorno
dell'Ascensione del Signore con li tre giorni
precedenti Il di del Corpo de Christo di San Pietro,
e San Paulo, e di tutti li Altri Apostoli, et Euangelisti
Il di de tutti li Santi con il giorno seguente per la

commemoratione de Morti le feste della gloriosa
Vergine delli quattro Dottori di Santa Chiesa
di San Tomasso d'Aquino San Domenico San Francesco
Sant'Antonio, San Marco, San Sebastiano San Bernar=
dino San Britio San Rocco Santa Maria Madda=
lena Santa Lucia, e tutti li altri giorni di feste dalla
Santa Romana Chiesa, o altre feste, che fossero di devo=
tione, o Voto della Communità del detto Castello. Ancora
li giorni del Metere s'intendano feriati quali comincia=
no adì ventiquattro di Giugno, e durono sino li sedici
d'Agosto, e quelli della Vendemia cominciono adì vent=
uno, detto Mese di Settembre, e durino sino li dieci di
Ottobre nelli quali dì, e tempi raggione rendere
non si possa eccetto nelli casi di sopra detti, e li atti,
e processo fatti in detto tempo, e giorni feriati siano
di raggione nulli, e di nessuna efficacia, e momento.

Libro terzo de Malefitij

Del modo da procedere in Malefitij Cap. I.

Statuimo, et ordiniamo acciò, che li delitti non remangono impuniti, che il Podestà possa in ciascheduno Malefitio, eccesso, o delitto, uel quasi commesso Nel Castello di Montenerobiagleo, o suo territorio, e giurisdittione, ouero altrimente per le huomini del detto Castello, et in qualsiuoglia modo, procedere per inquisitione per officio suo, e per querela, accusa, e denuntia, eccetto in adulterio, Stupro, incesto, Sodomia, e concubinato, nelli quali casi non possa procedere se non per accusa, o querela della parte offesa, o ingiuriata, e se altrimente in questi Casi disopra eccettuati procederà, il processo sia nullo, e non uaglia di raggione in Modo alcuno.

Ma in tutti li altri malefitij ouer quasi possa pro-
cedere d'ogni tempo ancorche fosse feriato eccetto le ferie
in honore di Dio nelle quali non possa procedere se non
in delitti enormissimi, et atroci. E formata che ha-
uerà l'inquisitione debbia mandare la copia al
reo delinquente, che contenga il tenore dell'inqui-
sitione, e termine di tre giorni a comparire, risponde-
re, e diffendersi dall'inquisitione contro di lui formata
citato personalmente una uolta, ma se sarà citato
a casa se citi doi uolte con la cedola che contenga
il tenore di detta inquisitione lassatoli a Casa, e
se sarà forestiere che habbia commesso alcuno delitto
in detto Castello, o suo territorio se citi alla porta del detto
Castello con affigere la cedula, che contenga il tenore
dell'inquisitione, et il termine di tre di a comparire e
rispondere come di sopra, quali cosi come di sopra citati
non comparendo nel termine assegnato se li accusi la

contumacia

contumacia, e se pongano in bando del detto Castello, e
suo territorio in quella pena che saranno incorsi secon=
do la forma delli presenti Statuti, e nel detto bando se li
assegnino ancora tre altri giorni di termine a compa=
rire, e fare ogni loro difesa, e non comparendo in detto ter-
mine siano poi per sentencia diffinitiua condennati
in quella pena che saranno incorsi secondo la forma
delli presenti Statuti, o altrimente di raggione commu-
ne. Ma se compariranno nel termine assegnato come di
sopra, e la pena del delitto, che si cercha sarà pecuniaria
il Podestà li debbia dare il giuramento de rispondere
la uerità sopra l'inquisitione contro di loro formata
e siano tenuti dare idonea sicurta di stare a raggione
e pagare il giudicato, e data detta sicurta alhora il
Podestà gli legga uolgarmente l'inquisitione, quale letta
e da loro intesa, essi inquisiti debbiano subbito rispondere
confessando, o negando in tutto, o in parte le cose che in
essa inquisitione si contengono, e se conte saranno

il Podestà li assegni ancora cinque giorni di termine
a fare ogni loro difesa, e passato detto termine li con=
danni secondo la forma delli presenti Statuti, o altri
mente di raggione, e se compariranno, e negaranno le
cose contenute nella detta inquisitione, se citino a
uedere produrre, e giurare li testimonij, e se li dia
il termine di tre giorni a dare l'interrogatorij se li uo=
ranno dare, poi s'esaminino li testimonij, quali esa=
minati se faccia la publicatione del processo, e se pro=
ceda innanzi all'espeditione della causa seruate sem=
pre le cose da seruarse di raggione citato sempre l'in=
quisito ad ogni atto, e s'espedisca la causa per sententia
assolutoria, o condennatoria secondo la giustitia com=
portarà purche l'instantia nelli casi predetti non duri
piu che un mese eccetto che il Podestà non sia legittimamente
impedito, e nel medesimo modo si proceda quando si proce=
de per accusa, o querela, e che se osserui sempre il
modo

modo sopra detto. Ma nelli casi nelli quali ne viene la pena della vita, o altra pena afflittiva del corpo. se facci catturare il reo, e mettere preggione, et in questo caso non si rilassi con securta; ma se proceda per via de constritti, o per inquisitione, e con ogni altro meglior modo di raggione, et in questi casi non volemo, che l'instantia della causa si astringa a un Mese solo, Ma tanto duri, sino, che sia per sententia assolutoria, o condennatoria spedita esortando però sempre il Podestà all'espeditione della causa più brevemente che potra.

Delle Percussioni. Cap. 2.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno percoterà alcuna persona con mano vacua dal collo in su caschi in pena di cinque giulij per una percossa sola, Ma se saranno più caschi in pena di venticinque baiocchi per ciasche percossa, e dal collo in giù la Metà di dette pene. Ma se percoterà con bastone, o legnio senza ferro caschi in pena

d'un fiorino, cioè di cinque giulij per ciasche percossa dal collo in giù senza sangue, ma se la percossa sarà con sangue senza però debilitamento di Membro un scudo per percossa, ma se sarà con debilitamento caschi in pena di tre scudi, e se sarà dal collo in su in ogni caso sopradetto la pena sia dupplicata. Ma se percoterà con spada, storta, pistolese, o arme in aste, e con qualsivoglia altra sorte d'Arme offensive dal collo in su senza sangue caschi in pena di doi scudi per ciasche percossa, e se con sangue senza cicatrice perpetua in pena di cinque scudi per ciasche percossa. Ma se con cicatrice perpetua caschi in pena de venticinque scudi. Ma se la percossa sarà dal collo in giù senza debilitamento de membro nella Metà delle pene sopradette, ma se ce sarà debilitamento nelle pene dette di sopra, e non dimeno in ogni caso sia tenuto a tutti li danni, spese, et interessi del percosso.

Della

De Maleficiis I

Della pena de chi urtarà altri Cap. 3.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno urtarà, o spingerà con mano armata, o con spalle ingiuriosamente alcuna persona ò ouero conculcarà con li piedi caschi in pena di cinque giulij et se per tal'urto, o spinta l'urtato, o spinto casherà in terra la pena sia dupplicata.

Della pena de chi leuasse la berretta di testa ad altri, o stracciasse panni Cap. 4.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno ingiuriosamente toglierà la berretta di testa ad altri, o glie la farà cascare in terra, ouero stracciarà li panni di dosso caschi in pena di cinque giulij per ciascheduna uolta.

Della pena de chi percoterà con Sassi Cap. 5.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno ingiuriosamente tirarà pietre, o sassi, e simili contra alcuna persona, e non lo coglierà paghi di pena cinque giulij per ciascheduna

uolta, e ciascheduna pietra, o sasso, ma se coglierà, e percoterà incorra nella pena che si contiene di sopra nel capitolo delle percossioni.

Delle parole ingiuriose. Cap. 6.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno ingiuriosamente dirà ad alcuno, alcuna parola ingiuriosa, e brutta come Becco, Cornuto, Bastardo, Ladro, Traditore, Assassino, figlio d'una Puttana, falsario, Ruffiano, Cacarcio, Heretico, Usuraro, Patarino, e simili parole ingiuriose incorra nella pena di cinque giulij per ciascheduna uolta, e ciascheduna parola, e nella medesima pena incorra se a donna di buona fama dirà Puttana, Ruffiana, Ribalda, Maliarda, fattucchiara, Cacarcia, Ladra, e simili parole ingiuriose. Ma se dirà ingiuriosamente ti uenga il carboncello, canearo, uermocane, l'inguinaglia la lupa, il capo gatto, cacasangue, e simili parole caschi in pena d'un giulio per ciascheduna uolta, e ciascheduna parola.

Se ancora

se ancora a torto diffamerà alcuna persona oltre la restitutione della fama incorra nella pena di cinque giulij per ciasche volta. Ma se dirà alcuna parola dishonesta, e brutta, alla presentia di Donne, et altre perssone honeste caschi in pena di un giulio per ciasche volta e ciasche parola. Se ancora ingiuriosamente mentirà alcuno per la gola, o dirà tu non dici il vero, e simili parole paghi di pena cinque giulij per ciasche mentita o parola sudetta.

Della pena de chi biastema Dio, e li Santi. Cap. 7.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno Maledirà, o biastemerà il Santissimo nome de Dio, de Giesu Christo nostro Saluatore, o lo Spirito Santo, o la Santissima Trinità, o la Beata Vergine Maria ingiuriosamente dicendo Maladetto sia, overo dirà per lo Cro-cifisso per la puttana per lo rinegato, o al dispetto e simili parole incorra per la prima volta nella pena di venti=

cinque giulij, e per la seconda volta della pena del dop=
pio, e per la terza volta la pena sia triplicata per
ciascheduolta, e parola, o biastema sopradetta, et oltre
le pene sopradette, se la terza volta incorrerà in si=
mili biasteme debbia esser legato con le mani de dietro,
e con una Metria in testa alla porta della Chiesa
del Castello un giorno di festa mentre se dice la Messa
con una carta scritta a littere grosse dinanzi al petto
doue sia scritta la causa perche stia così ligato in
quel luogo, e se quella medesima persona incorrerà
di nouo in simili biasteme oltre le pene sopradette
se li fori la lingua. Se ancora alcuno biastemerà
alcun Santo, o Santa caschi in pena d'un scudo per
ciascheuolta, e nella medesima incorra si spergiu=
rerà, o altrimente maledirà come di sopra e la seconda
volta la pena sia dupplicata, e per la terza sia tripli=
cata, et oltre la pena se debbia ligare nel luogo come di
sopra

sopra, e questo ordiniamo acciò la pena d'uno sia a correttione, et esempio de Molti. Dechiarando, che le sopradette pene pecuniarie se faccino pagare senza diminutione alcuna

Delle pene delle donne, e Minori Cap. 8°.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuna donna, overo Maschio Minore di quattordici anni incorresse, o commettesse alcuno delitto in fatti, o in parole per il quale se havesse da imponere pena pecuniaria allhora volemo, che tale donna o minore siano puniti nella metà della pena, che verriano puniti li maggiori di dett'età. Ma se la pena del delitto sarà afflittiva del corpo siano puniti secondo la dispositione della raggione commune

De furti, e loro pena. Cap. 9.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno furarà alcuna cosa mobile, o se movente di valore di cinque giulij in giù paghi la pena di un scudo, e da quello in su

sino a venticinque giulij, quattro scudi, e da quello in
su sino a dieci scudi, sei scudi, e debbia stare un giorno
ligato alla Merlina, e da quello in su sino a venticinque
scudi, dieci scudi, e da quello in su sia de che valuta si-
voglia paghi di pena quindici scudi et in ogni caso
sia tenuto all'emendatione, et restitutione del
danno al padrone della cosa robbata. e se quello, che
haverà commessi tali furti non potrà pagare le so-
pradette pene sia corporalmente punito ad arbitrio
dell'Ill.mi Sig.ri Padroni del Castello di Montembiaglio.
Ma se alcuno tre volte in varij, e diversi tempi haverà
robbato cosa alcuna ancorche li furti siano di puocho
valore sia punito nella pena legale. Dechiarando
che per li ~~frutti~~ frutti, et uve colte nelle vignie, e posses-
sioni d'altri non si possa procedere per furto per vigore
di questo presente statuto, ma per danno dato secondo
li capitoli del danno dato posti qui di sotto.

Della

Della pena de chi ricetta cose rubbate Cap. 10.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno ricetterà alcuna cosa rubbata scientemente incorra nella medesima pena, nella quale, è incorso quello che l'haverà robba=ta, e nella medesima pena volemo incorra quello, che darà aiuto, consiglio, favore, o parteciperà, overò in qualsivoglia altro modo terrà mano con quelli, che commettono simili furti, e roberanno come di sopra ~~~ +

Della pena de chi robba Cupelli Cap. 11.

Statuimo et ordiniamo, che se alcuno ferrerà scia=mi segneati paghi di pena cinque giulij, e se furerà cupelli d'altri, overo li guastarà paghi di pena uno scudo, et in ogni caso sia tenuto a emendare il [illegible] al padrone, e debbia oltre la pena sopradetta [illegible] legato alla Merlina con il cupello adosso ~~~ +

Del giuramento falso. Cap. 12.

Statuiamo, et ordiniamo, che se alcuno in cause de danni dati giurarà il falso paghi de pena venticinque giulij. Ma se in cause civili alcuno produrrà instromento, o altre scritture false dinanti al Podestà e quelle usarà per defensione delle sue raggione overo giurarà il falso, o farà testimonianza falsa sia punito secondo la dispositione della raggione commune.

Dell'incendiarij. Cap. 13.

Statuimo, et ordiniamo, che s'alcuno abrusciarà Cappannelli de pastori, o guardie delle possessioni paghi di pena cinque giulij. Ma se studiosamente abrusciarà cappanna d'habitare, o tenere bestiami, o stalla, o casa tanto dentro al castello come fuori, e nel suo territorio overo abrusciarà grani, et altre biade nelli campi, overo nel'ara sia punito secondo

la

la dispositione della raggione commune. Ma se mette-
rà foco nelle proprie stoppie senza licenza auanti la
festa di Santa Maria d'Agosto paghi di pena
cinque giulij, e se per colpa di quel foco messo nelle pro-
prie stoppie come di sopra, alcuno ne riceuesse danno
nella sua possessione in biade, arbori, o qualsiuoglia
altro modo, oltre l'emendatione del danno paghi la pena
secondo la dispositione della raggione commune.

Della pena de chi amazza bestie d'altri
Cap. 14.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno amazzarà alcuna
sorte de bestie grosse d'altri, come Boui, Vacche, Somari
Caualli, Bufali, Muli, e simili animali paghi di pena
venticinque fiorini per ciasche volta, e ciasche bestia.
Ma se amazzarà animali, ò bestie minute, come pecore
capre, porce, e simili paghi di pena un scudo per ciasche
volta, e bestia. Ma se amazzerà polli, come galline

oche, germani, Anatre, e simili paghi di pena un giu-
lio per ciasche uolta, e pollo. Ma se amazzerà colom-
bi de colombari de priuate persone del Castello pa-
ghi di pena uenticinque giulij, e se li amazzerà delli
colombari dell'Ill.mi Sig.ri Padroni del detto Castello pa-
ghi de pena cinque scudi per ciasche uolta, e ciasche
colombo. Dechiarando, che se alcuno ferirà alcuno
delli sopradetti animali grossi, o minuti, e non mori-
ranno, ne restaranno in modo alcuno stroppiati
all'hora paghi de pena un quarto delle pene sopra
dette respettiuamente. Ma se ne restaranno stroppiati
allhora paghi la metà delle pene sopradette respettiue
e non dimeno in ogni caso sia tenuto ad emendare il
danno al padrone d'essi animali morti, o feriti come
di sopra.

Della pena de chi porta l'arme. Cap. 15.

Statuimo, et ordiniamo, che chi portarà per il Castello
alcuna

alcuna sorte d'Arme tanto offensive, come diffensive senza licenza dell'Ill.mi Sig.ri Padroni del detto Castello, o del Podestà in assentia de quelli di giorno paghi de pena un Scudo, e di Notte il doppio eccetto andando, o tornando di fuora, e non fermandose in luogo alcuno

Del andare di notte senza lume Cap. 16.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno Anderà di Notte per il Castello doppoi le doi hore di Notte senza lume, o tizzone paghi de pena doi giulij

Del riguardare le feste Commandate Cap. 17

Statuimo, et ordiniamo, che tutte quelle persone, che lavoraranno, overo faranno lavorare li giorni delle feste commandate di precetto per la Santa Chiesa Romana overo nelli giorni delli nostri Avvocati, e protettori paghe de pena mezzo Scudo per ciascheduna volta e ciascheduna persona, quali giorni festivi il Podestà sia tenuto farli bandire, e notificare sempre una sera innanti al-

trimente non possa procedere alla detta pena contro
quelli, quali per non havere sentito il bando haveranno
forse lavorato, o fatto lavorare.

Della pena de chi giuoca a carte Cap. 18.

Statuimo, et ordiniamo per evitare li scandali biasteme
latrocinij, questioni, et altri simili inconvenienti, che
per il giuoco sogliono spesse volte venire, che se alcuno sen
za licenza del Podestà giocarà a carte, dadi, e simili giuochi
prohibiti, e dalla ragione Canonica e civile reprobati paghi
le pene di cinque giulii per ciascheduno, e ciascheduna persona
e se tali giuochi si faranno di Notte la pena s'intenda dup
plicata, e quello che lascerà giocare in casa sua in ogni caso
paghi il doppio di pena.

Della pena de chi falsificarà misure pesi, o merchi d'altri Cap. 19.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno falsificarà alcuna
sorte de Misure, pesi, o Merchi da Misurare, pesare
o Mercare

o Menare qualsiuoglia sorte di robba, cosa, o bestiami respettiue tanto della Communità, come di qualsiuoglia altra particolare persona, paghi di pena cinque giulij per ciascheduna volta, misura, o peso, e nella medesima pena incorrerà chi tali pesi vecchi, e misure adoprarà in uendere o misurare, o pesare qualsiuoglia sorte di robba, o cosa che consista in peso, e misura per ciascheduna volta come di sopra, et in ogni caso sia tenuto sempre rifare il danno a chi l'hauesse patito per hauere comprato con tali pesi, o misure non giuste ma falsificate come di sopra.

Della pena de chi caua termini. Cap. 20.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno studiosamente cauerà, romperà, leuerà, o mouerà alcuno termine posto tra le possessioni d'altri per confino zappando, arando, o in qualsiuoglia altro modo guastando paghi di pena cento soldo per ciascheduno termine, e persona. Dechiarando che nessuna persona lauorando con zappe ouero altra sorte

de ferri, ovvando si possa accostare alli termini posti tra le possessioni d'altri vicino a un piede, e facendo altrimente paghi di pena doi giulij per ciasche termine, e ciasche persona. Dechiarando ancora che se alcuno vorra fare forme nelle sue proprie possessioni, campi, o terreni non si possa accostare alli termini posti vicino a un piede e contra facendo paghi di pena cinque giulij per ciasche volta, et in ogni caso sopradetto sia tenuto rifare il danno a chi l'havesse patito, e riponere li termini nel suo luogo, e rilassare subito quello che havesse nel modo sopradetto colto, o preso.

Della pena de chi rimette bestie nelle Chiese Cap. 21.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno haverà ardire rimettere alcuna sorte di bestie nelle Chiese tanto dentro al Castello quanto di fuori paghi di pena un grosso per bestia grossa, e mezzo grosso per bestia minuta, et in ogni

Caso

Caso la Notte si duplichi la pena, e se le bestie da loro stesse senza saputa del padrone, o pastore intraranno in alcuna de dette chiese allhora paghi la metà della pena sopradetta.

Della pena de chi usurpa le uie publiche Cap. 22

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno usurparà, impedirà, ò guastarà in qualsivoglia modo le uie publiche tanto dentro come di fuori al Castello, e suo territorio paghi di pena un scudo per ciasche volta, e ciasche persona, e sia tenuto e condennato, a rimettere, ò la ... rassettare le uie sopradette.

Delle pene che si hanno a duplicare Cap. 23

Statuimo et ordiniamo, che le pene de Malefitij quali si commetteranno nelli luoghi e modi sotto scritti s'intendano e siano in ogni caso dupplicate, cioè commessi alla presenza dell'Ill.mi Sig.ri Padroni del Castello di Monterubbiaglio, dinanti al Podestà, nelle Chiese, nel consiglio generale, in

Palazzo, o residentia del Podestà, alla Predica, alla processione, andando, o stando al Morto, di Notte doppo il tramontare del Sole, et avanti al suo nascimento, nella Rocha, nelli delitti commessi in presentia d'Alcuno delli Priori, e Camorlengo, e delli [illegible] mentre dura il loro officio nelli delitti commessi in piazza, e in Casa propria, o presa a piggione dell'offeso, e di fora vicino a dette case a tre piedi commessi. Ma nelli delitti, o ingiurie commesse nella persona del Podestà la stanza siano puniti ad arbitrio di detti M.mi S.ri Padroni.

Delle Mitigationi delle pene. Cap. 24

Statuimo e fermamente ordiniamo, che se alcun inquisito, accusato, denuntiato d'alcuno Malefitio comparirà nella sua prima citatione, e spontaneamente dinanti al Podestà confessarà il delitto, che contro di lui si cerca Volemo allhora, che la quarta parte della pena pecuniaria nella quale fosse incorso li sia effettualmente

lassata

lassata, e se detto inquisito, o accusato come di sopra
haverà la pace dall'offeso innanti la condennatione della
qual pace ne facci fede al podestà per il notario rogato,
overo doi testimonij che siano stati presenti adetta pace
allhora un altra quarta parte volemo li sia lassata come
di sopra. Se ancora pagarà la pena tra dieci giorni doppo
che sarà stato condennato, un altra quarta parte li sia
rilassata. Dechiarando, che le dette quarte parte, che si ri=
lassano come di sopra si cavino sempre di quella somma
o parte che resta levato il primo quarto, e come segue dell'
altri quarti sopradetti.

Dell'applicationi delle pene Cap. 25.

Abolitione

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno haverà accusata al=
cuna persona d'alcuno malefitio, o del suo contro di lui
commesso li sia lecito, e possa domandare al Podestà, che l'ac
cusa, o querela fatta da lui sia cassata, purche domandi
tale cassatione, et abolitione inanti la publicatione del pro=
cesso, et allhora il Podestà sia tenuto tale accusa, o querela

cassare circundare, et anullare, e per mercede di detta cassatura debbia havere un giulio per scudo della pena nella quale l'accusato fosse incorso purche detta Mercede non passi la somma de cinque giulij, e sopra tale accusa, o querela esso Podestà non possa poi piu procedere in modo alcuno, e se altrimente farà ogni processo, et atti siano nulli di raggione. Riservando però li delitti per li quali ne viene la pena della vita, o altra pena afflittiva del corpo, Sodomia, Incesto, Adulterij, Stupri, et altri delitti atroci nelli quali per niente volemo si conceda, et admetta abolitione, o cassatura alcuna.

Della pena de chi negarà il pegnio Cap. 26

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno recusarà, o negarà dare il pegnio al Podestà, o al Balio paghi di pena cinque giulij per ciasche volta, e ciasche persona. Ma se alcuno ritoglierà il pegnio di Mano alli sudetti offitiali paghi di pena un scudo per ciasche Volta e persona.

Che il padre sia tenuto per il delitto del figliuolo. Cap. 27

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno figliuolo de famiglia commetterà alcuno Malefitio, o delitto, e viverà con il padre a un pane, et un vino, e starà sotto la sua patria potestà allhora volemo che esso padre si possa astregnere, e convenire fino alla legittima, di esso figliuolo debita per raggione di natura sopra l'eredità, e beni paterni, et in più non possa in modo alcuno esso padre essere astretto, tenuto, gravato, ne convenuto.

Delle pene de chi rompe usci, o porte delle case d'altri Cap. 28

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno haverà ardire rompere, spezzare, o per forza aprire alcuna porta, o uscio d'alcuna casa d'altri tanto dentro, come fuori del Castello e suo territorio paghi di pena cinque Scudi di giorno, e la Notte sia duplicata, e se li habitanti di tal casa patiranno, o

ne riceveranno alcuno danno, o ingiuria per detta frattura, o apertura, alhora la detta pena sia punito ad Arbitrio dell'Ill.mi Sig.ri Padroni di detto Castello considerata la conditione delle persone, e la qualita del delitto, et altre circonstantie maturamente pensate. Ma se alcuno romperà, guastarà, o per forza aprirà alcun uscio, o porta di colombaro, case, grotte, o cappanne dove non se habiti continuamente dalli padroni con la loro famiglia in questo caso paghi ventecinque giulij di giorno, e la notte sia duplicata, et in ogni caso sia tenuto refare il danno al patiente, et il Podestà possa in questi casi procedere per inquisitione, querela, accusa, denuntia, et con ogn'altro megliore modo di raggione.

Delle applicationi delle pene Cap. 29

Statuimo, et ordiniamo, che il Podestà del Castello di Monte rubiaglio habbia delle pene de Malefitij ch'effettualmente incammererà la quarta parte

d'ogni

d'ogni somma per lui riscossa, exequuita, ouero in=
cammerata, e li altri tre quarti siano della Camera
dell'Ill.mi Sig.ri Padroni di detto Castello

Delle pene che non si contengono nelli presenti Statuti. Cap. 30.

Statuimo, et ordiniamo, che se accaderà commettersi alcuno
maleficio, o delitto, la pena del quale non si ritrouasse
specificata, et espressa nel uolume delli presenti Sta=
tuti, alhora quello che hauerà commesso tale delitto sia
castigato, e punito secondo le constitutioni della Marca
e non trouandose pena deuisa, o determinata per dette
constitutioni alhora sia punito secondo la dispositione
della raggione commune

45v

47v

48 v

Libro Quarto de Danni dati.

Del offitio del Podestà sopra li danni dati Cap. I.

Statuimo, et ordiniamo che il Podestà del Castello di Monterubiaglio habbia piena licenza, auttorità, potestà, e iurisdittione di cognoscere, decidere e terminare tutte le accuse, querelle, denuntie, et inquisitioni fatte sopra li danni dati nel detto Castello, e suo territorio contro tutte persone, e bestie che haueranno dato danno in qualsiuoglia loco, et in qualsiuoglia modo, sommariamente, simplicemente de plano, e senza strepito, e figura de iuditio solo veduta la verità del fatto, ancora in giorni feriati delle quale accuse, querele, denuntie, o inquisitioni

debbia detto Podestà fare un libro, et alle sue scritture se dia piena fede. Possa ancora procedere nelli danni dati per doi mesi fatti inanti al suo officio, nelli quali il suo precessore non havesse cominciato, o cominciato e non finito di procedere, e quelli finire, decidere, e terminare in termine di un mese dal dì, che cominciò l'offitio suo, e le altre secondo se dispone nel capitolo sequente qui di sotto posto.

Del modo da procedere in danni dati

Cap. 2.

Statuimo, et ordiniamo, che il Podestà di Monterubbiaglio procedere possa in danni dati per inquisitioni querele, denuntie, o accuse fatte dalli padroni delle possessioni, e luochi dove sarà stato dato il danno overo dalli lavoratori, con licentia però delli padroni d'esse possessioni, et ancora nelle accuse fatte dalli guardiani

diani del commune, et hauuta l'accusa, o querela deb-
bia quella tra tre giorni notificare alli accusati con Una
cedola, che contenga il tenore di dett'accusa, e termine
di tre giorni a comparire, e deffenderse dal accusa contro
di esso accusato fatta qual cedola debbia mandare per
il publico balio, e non comparendo nel termine sopradetto
possa procedere all'esecutione della pena secondo la forma
delli presenti Statuti. Ma comparendo nel termine il Po=
destà lo debbia odire, e sentire tutte le sue eccettioni, e de=
fensioni, e darli tre altri giorni di termine, a provarle
e più, e meno secondo cognoscerà essere espediente, con=
siderata la qualità del fatto, e conditione delle persone
e trouate le proposte eccettioni essere uere alhora lo debbia
assoluere, e liberare, e l'accusatore condennare secondo
che la giustitia comporta. Ma se in detto termine non farà
alcuna difesa, o fatta, non sarà releuante, e trouata debbia
procedere alhora all'esecutione della pena com'è detto
di sopra. Dechiarando, che basti mandare detta cedola

a casa del accusato senza che li sia personalmente presentata. Debbia ancora el Podestà hauere spedite simili cause de danni dati in termine d'un mese dal giorno, che hauerà mandata la cedola sopra detta, et in ogni caso condennare l'accusato a emendare e rifare il danno al padrone, e se in ciò sarà negligente caschi in pena de cinque giulij per ciasche uolta d'applicarse alla Camera dell'Ill.mi Sig.ri Padroni di detto Castello. Volemo ancora che nell'inquisitioni de danni dati basti un testimonio solo, a conuincere l'accusato non prouando esso accusato il contrario di quello che quel testimonio contro di lui dipone.

Quanto, e come si creda al Accusatore Cap. 3

Statuimo, et ordiniamo, che li padroni delle possessioni, o lauoratori come di sopra nel precedente capitolo siano creduti nelle accuse, che loro faranno con il giuramento, et un testimonio degnio di fede, e se non ui sarà testimonio con d.to

giuramento

giuramento, et un pegnio ancorche minimo sia, qual pegnio debbia portarlo, e consegniarlo al Podestà fra tre giorni dalli che sarà stato fatto il danno altrimente l'accusa fatta doppo detti tre giorni non vaglia, ne senza di raggione

Delle applicationi delle pene in danni dati Cap. 4.

Statuimo, et ordiniamo, che le pene quali si caueranno dalli danni dati ritrouati per uia de inquisitione tutte siano del Podestà. Ma quelle, che si caueranno dell'accuse de par-ticolari doi terzi siano del Podestà, et l'altro del accusatore, e dell'accuse del guardiano, un terzo sia d'esso guardiano, et il restante sia commune tra la communita, et il Podestà il quale possa gratiare come li parerà nel componere delle sopradette pene.

Del modo di pagare le stime Cap. 5.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona darà danno ma-nualmente, o con bestie in alcuno luogo sia tenuto oltre

la pena che si contiene nel presente Statuto, pagare l'emendatione del danno, a quello, che l'haverà riceuuto secondo la stima fatta per li Stimatori del commune, ouero per doi altri huomini communemente dacordo chiamati; il quale danno se consisterà in grano, orzo, fave, legumi, et altre sorte di biade sia tenuto pagare nel tempo della raccolta. Ma se consisterà in uva, pere, mele, e simili altri frutti sia tenuto pagare tra cinque giorni doppo la stima fatta.

Delle duplicationi delle pene in danni dati Cap. 6.

Statuimo, et ordiniamo, che le pene de danni dati si habbiano a duplicare nelli casi sotto scritti, cioè nelli danni dati nelle possessioni, e beni della Corte del Castello di Monte rubiaglio, di Notte doppo il tramontare del Sole, et inanti la leuata, quando ancora studiosamente sarà fatto de chiarando che studiosamente s'intenda quando le bestie si trouano a dar danno con il Campano atturato, ouero gi

doui

do ivi stettero legate, o impastorate, e quando ancora li pastori guardano le bestie dentro al luogo dove si da il danno, e che essi pastori stanno in luogo, che facilmente possono vedere le bestie, quando possono dar danno, e non ci usano diligenza in cacciarle fuori. Volemo ancora, che le bestie forestiere trovate a dar danno nel territorio del detto Castello in ogni caso paghino li loro padroni la pena duplicata. &c

Del modo di far stimare il danno Cap. 7.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno haverà ricevuto danno, tanto manualmente, come con bestie nelli suoi grani, orti, fave, et altre sorte di biade, o legumi, possa tra dieci giorni dal di che haverà hauta notitia del danno farlo stimare dalli stimatori del commune, et il Podestà havuta la sua mercede debbia scrivere la stima, secondo che li stimatori referiranno, quale stima, se sarà stata fatta avanti le Calende di Maggio, sia levato tanto al Padrone delle bestie, che haveranno dato il danno, come a quelli che l'ha-

52 v

averà ricevuto di novo fare stimare il luogo dannificato prima, che li grani, et altri legumi, frutti, e biade siano metuti e carpiti, alla quale stima, così di novo fatta in tutto, e per tutto se stia, e secondo quella il danno se paghi. Bench'è accada che nel tempo del metere, o de carpire le canepe, o lini, et altri legumi se il padrone haverà à condurre l'opere, e troverà all'hora essergli stato fatto il danno, acciò l'opere non perdano tempo, [illegible] li sia pagato [illegible] delle opere condutte ancor che fossero forestiere e quella stima vaglia, e tenga come se fosse fatta dalli stimatori della communità.

Del modo di fare l'inquisitioni Cap. 8.

Statuimo, et ordiniamo, ch'ogni persona quale sarà stata dannificata tanto nelli suoi proprij beni, e possessioni, come in quelle che haverà prese da altri a lavorare, o ad affitto o in qualsivoglia altro modo locat. con licenza però delli Padroni tra quattro mesi dal giorno, che sarà stato fatto il danno possa fare l'inquisitione contro tutte persone, e bestie, che in qual-

siuoglia

si voglia modo li haueßero fatto danno, et allhora quando fa l'inquisitione poßa cauarne sino a tre persone, e non piu senza pagarne al Podestà Mercede alcuna.

Delle abolitioni, e Cassature in danni dati Cap. 9.

Statuimo, et ordiniamo, che nelle accuse de danni dati sia lecito al accusatore pentire, e domandare l'abolitione, e cassatura dell'accusa fatta da lui, et il Podestà, Podestà sia tenuto admetterla purche tale dimanda si faccia innanti che [...] cusato sia condennato dal Podestà, il quale per [...] cede di tale cassatura se li paghi un grosso per [...] sona cauata d'accusa come di sopra.

Della pena di chi manualm[...] danno nelle vignie C[...]

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manua[...] in vignia d'altri togliendo pali, frasche, [...]

peratiche, forcine, e simile, ouero senza licenza entrarà a cogliere maglioli paghi di pena un giulio per ciasche uolta. Ma se in uignie d'altri guastarà, o romparà Vite pali, e simili, o uero coglierà qualsiuoglia sorte de frutti dal primo di Marzo sino per tutto giugnio paghi di pena uenticinque baiocchi per ciasche uolta, e persona, e se dal primo di luglio per sino che sarà Vendemiato coglierà agresta, agresta, uua, o altri frutti paghi di pena quindici giulij per ciasche uolta. Se ancora alcuno sarà trouato con piu di tre uue, ouero rampalli, oltre la pena detta di sopra paghi un grosso per rampallo siano quanti si uoglia da tre in su. Volemo ancora, che se alcuno solito di far danni sarà trouato a dar danno manifestamente da tre uolte in su, oltre le pene pecuniarie sopra dette debbia stare un giorno integro legato alla Merlina con quelli rami o Vite di Arbori, o frutti, che hauerà colti al Collo, et

ognuno

De danni dati

ogniuno le possa bessegiare senza pena

Delle bestie grosse, che daranno danno nelle vignie d'altri Cap. ll.

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno darà danno con alcuna sorte di bestie grosse, o porci da tre mesi in sù nelle Vignie d'altri dalle Calende di Marzo fino che saranno vendemiate paghi di pena un paolo per bestia grossa, o porco come di sopra, e se saranno da tre mesi in giù paghi la metà della pena sopradetta, e se d'altri tempi dette bestie daranno danno come di sopra la pena in ogni caso sia la metà della sopradetta. Dechiarando, che li porci, quali saranno trovati nelle vigne al tempo dell'uva, et ancora nelli horti al tempo de frutti, e nelle Are nel tempo, che ce saranno li grani tritati oltre la pena sopradetta sia lecito al padrone delle Vignie, orti, et Are sopradette amazzare detti porci senza incorrere in pena alcuna, et il porco amazzato, uno, overo più, che in detti luoghi haverà amazzati per virtù di questo presente statuto siano

suoi, e se intenda [illegible] guadagniati, e quelli al
padrone in [illegible] restituire.

Delle bestie [illegible] che daranno danno nelle vigne d'altri. Cap. 12.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno darà danno delle Vigne d'altri, o entrarà con pecore, et altre bestie minute dal primo di Marzo sino, che saranno Vendemiate paghi di pena venticinque baiocchi per brancо, overo fioccha la quale s'intenda de numero venticinque, e da quello in giù, o in su per rata, e delli altri tempi paghi la metà della pena sopradetta. Ma se darà danno con bestie caprine paghi doi baiocchi per bestia caprina dalle Calende di Marzo sino, che saranno vendemiate, e nelli altri tempi la metà della pena sopradetta.

Delle Chiuse, et Orti. Cap. 13.

Statuimo, et ordiniamo, che tutti quelli luoghi, che saranno

chiusi

chiusi, o circondati con Siepe steconi, forme, o con altro, doue Siano uite Anguillacci, o arbori con le uite, ouero altra Sorte de arbori fruttiferi almeno di tre Sorte, come Sinne, cerase peri, meli, e Simili S'intendano Chiusure, e Se reguardino come le uignie proprie, e chi darà danno in esse, tanto Manualmente quanto con bestie paghi la medesima pena di Sopra ordinata nelli precedenti capitoli delle uignie con la medesima distintione. Dechiarando, che la medesima pena pagarà chi darà danno manualmente, o con bestie nelli horti chiusi doue Siano legumi agrumi, Cauoli, Meloni, et altri ortaggi, e nel tempo, che non ce Saranno paghi la Metà come di Sopra.

Della pena di cani senza Oncino. Cap. 14.

Statuimo, et ordiniamo, che tutti li Cani dal ... di Agosto per sino, che Sarà uendemiato debbano portare attaccato al Collo un Oncino Sodo di legno longo un piede alli cani piccoli, e li grandi un piede ... mello, e non por=

tandolo li padroni paghino di pena un grosso per ciasche uolta, che saranno trouati senza Oncino, e se saranno trouati nelle uigne senza oncino paghino un giulio, et al padrone della Vignia sia lecito amazzarli senza pena, se nella uignia li trouerà senza Oncino come di sopra, et in quella l'amazzerà, e non fuora della sua Vignia.

De chi darà dannio manualmente in grani Cap. 15.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manualmente darà danno in grani, orzo, miglio, lino, Canepe, faue, Ceci, piselli, et altra sorte di biade fuori, o legumi seminati metendo, cogliendo, togliendo, guastando, ouero in qualsiuoglia altro modo facendo danno, e quello via portando paghi di pena un scudo, e se non li portarà paghi cinque giulij, e se nelle Are tali cose toglierà paghi

cinque

cinque giulij per ciasche uolta

Delle bestie grosse, che daranno danno nelli grani. Cap. 16.

Statuimo, et ordiniamo, che le bestie grosse, come boui, Caualli, Caualle Vacche Somari Bufali, Muli, e simili quale daranno danno in grani, orzi, faue, ceci, piselli, et altra sorte di biade e di legumi dal giorno che saranno seminati sino al primo di Marzo il padrone paghi di pena mezzo grosso per ciascha bestia, e ciasche uolta, e dal primo di Marzo sino che detti grani, biade, e legumi saranno raccolti paghi di pena un grosso per ciasche bestia, e uolta come di sopra, e la medesima pena d'un grosso paghi se le bestie daranno danno nelli cordoni, Mete, o Mucchi de grano, biade, e legumi respettiuamente. x

Delle bestie minute, che daranno danno nelli grani. Cap. 17.

Statuimo, et ordiniamo, che le bestie minute come pecore, capre porci, e simili, che daranno danno in grani, orzi, faue,

ceci, piselli, et altra sorte di biade, e legumi dal giorno, che saranno seminati sino al primo di Marzo il padrone delle bestie paghi di pena un baiocco per ciasche bestia sopradetta, e ciasche volta, e dal primo di Marzo sino, che li grani, biade, e legumi saranno raccolti paghi doi baiocchi per ciasche bestia, e volta come di sopra, e nella medesima pena sia punito se dette bestie daranno danno in cordoni, mete, overo mucchi di grano, biade, o legumi sopradetti.

De chi darà danno manualmente nelli prati. Cap. 16.

Statuimo et ordiniamo, che se alcuna persona manualmente darà danno nelli prati d'altri falciando l'erba dalle Calende di Marzo sino, che li prati saranno falciati, e rimessi li fieni paghi di pena cinque giulij, e portando via il fieno oltre la pena sopradetta paghi un giulio per fascio. Ma se li prati guasterà con ararli, o zapparli, e simile paghi quindici giulij per ciasche volta, e ciasche persona.

De danni dati.

Della pena delle bestie grosse, che daranno danno nelli prati. Cap. 19.

Statuimo, et ordiniamo, che s'alcuna bestia grossa come Bovi Cavalli; Cavalle, somare, Bufali, Muli, e simili darà danno nelli prati dal primo di Marzo sino, che saranno falciati e rimessi li fieni, il padrone paghi di pena un grosso per bestia. Dechiarando, che nell'altri tempi dette bestie possano entrare nelli prati, e pasculare senza pena alcuna eccetto quelli prati riservati posti a chiusura nelli quali non sia lecito entrare a pasculare di tempo alcuno senza pena secondo li capitoli posti di sopra nel presente volume de statuti.

Delle bestie minute, che daranno danno nelli prati Cap. 20.

Statuimo, et ordiniamo, che le bestie minute quali daranno danno nelli prati dal primo di Marzo sino che saranno falciati, e levati li fieni il padrone paghi di pena mezzo baiocho per ciascheduna bestia minuta, e nell'altri tempi senza

pena ci possono entrare a pascolare, et a li Porci quali se
cauaranno nelli prati il padrone paghi mezzo grosso per
caueglio, eccetto ancora li prati riserrati, e posti a chiusura
nelli quali ne porci, ne capre, ne altra sorte di bestie minute
possano entrare senza pena.

De chi fa la uia per le possessioni d'altri Cap. 21.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno passando per la possessione
d'altri mentre ci sono li frutti, ci farà la uia paghi di pena
un scudo, e quando non ci saranno li frutti paghi la metà
della pena sopradetta.

Della pena de chi tagliarà pali di Castagnio. Cap. 22.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno tagliarà in polli-
neta pali, e polloni di Castagnio paghi di pena un grosso
per ciascheuolta, e persona, et oltre a detta pena mezzo ba-

iocho

iocchò per palo, e la pollineta s'intenda di tre anni dal giorno, che sarà tagliata inclusiuamente, e se taglierà pali in altri luoghi doue siano castagni paghi la metà della pena sopradetta, et in ogni caso l'emenda al padrone.

Della pena di chi darà danno con bestie grosse, o minute in pollineta. Cap. 23.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno darà danno in pollineta di Castagnio con alcuna sorte di bestie grosse, e minute, cioè caprine paghi di pena un giulio per ciasche bestia grossa, e caprina, e se ci darà danno con porci paghi un baiocho per porco, e se con bestie pecorine mezzo baiocco per pecora, e la pollineta s'intenda come di sopra nel capitolo precedente.

Della pena di chi darà danno manualmente in Castagni. Cap. 24.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manualmente darà danno in Castagni d'altri domestici insiti di tre anni

quelli tagliando paghi di pena cinque giulij per ciasche castagnio, e ciasche volta, e se lo taglierà, che sia di tre anni in su paghi la pena dupplicata, Ma se taglierà alcuno Castagnio, che non sia domestico, et insito come di sopra in ogni caso sopra detto paghi la metà della pena detta di sopra Ma se alcuno taglierà, overo notabilmente intaccarà alcun ramo di Castagnio domesticho paghi un giulio per ciasche ramo, e se sarà castagnio non domestico la pena sarà la metà della sopra detta. Se alcuno ancora farà legnia di castagnio domestico paghi un giulio per soma, oltra la pena sopradetta, edi Castagnio salvatico la metà come di sopra. Ancora se alcuno farà Carbone di qualsivoglia sorte di Castagnio senza licenza del padrone paghi di pena mezzo scudo per cotta. E se alcuno coglierà castagnie domestice paghi di pena cinque giulij per ciasche volta, e se coglierà castagnie salvatiche cinque grossi per volta

come

come di sopra et se ne toglierà tante, che ce adopri Sacchi, o Sacchette, o bestie per portarle allhora sia punito per furto secondo la forma delli presenti Statuti sopra nel Capitolo de furti, e medesimamente per furto sia punito chi nelle Macchie, o altri luoghi toglierà travi, travicelli, limette, correnti tavole, o altro legniame lavorato, e secato di Castagnio &

Delle bestie, che daranno danno in Castagnieti. Cap. 25.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno darà danno con alcuna sorte di bestie nelli castagnieti mentre ci sono le Castagnie paghi di pena un grosso per bestia e se con porci paghi mezzo grosso per porco sino al numero di venticinque, e da quello in su la metà di detta pena per porco, e se con bestie Caprine paghi un baiocho per bestia, e se con bestie pecorine paghi mezzo baiocho per bestia, e volta in ogni caso sopradetto &

De chi manualmente darà danno in Cerque, o giande d'altri. Cap. 26.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manualmente darà danno in tagliare rami di cerque, cerri, o fargne d'altri paghi di pena cinque grossi per ciascheduno ramo, e se scharicarà alcuno di detti Arbori paghi cinque giulij per ciasche Arbore, e se lo tagliarà da mezzo in giù paghi di pena un scudo, e se alcuno taglierà alcun'arbore sopradetto che sia secho paghi di pena cinque giulij. Volemo ancora che si possano mollare le frasche per la fronda per li bovi dalla Corona del Arbore in giù senza pena purche ci lassi una frascha per mozicone. Se ancora alcuno coglierà, o batterà la gianda di detti arbori paghi di pena cinque grossi per volta, e se ne coglierà tante, che ci adopri sacchi, o sacchetti; e le portarà, o vorrà portare sopra la bestia allhora sia punito per furto secondo il Capitolo de furti posto di sopra.

Delle

Delle bestie, che daranno danno nelle giande. Cap. 27.

Statuimo, et ordineamo, che se alcuno darà danno con alcuna sorte di bestie grosse nelle giande d'altri paghi di pena un grosso per ciasche bestia grossa, e se con bestie porcine, o Caprine paghi mezzo grosso per ciasche bestia sino al numero di venticinque, e da quello in su la metà di detta pena, e se con bestie pecorine paghi un baiocho per pecora e le cose predette habbino luogo nelle giande bandita, o fatte riserbo, ma nelle giande che stanno nelli camporili non fatte bandite ne riserbo in ogni caso se paghi la metà della pena sopradetta.

Della pena de chi taglia pali, o legnia nelle palare d'altri Cap. 28.

Statuimo, et ordineamo, che se alcuno manualmente darà danno nelle palare d'altri in tagliare o far

pali, caschi in pena di cinque giulij per ciasche per-
sona, e volta. Ma se li coglierà nelle Macchie d'altri
paghi la metà della pena sopradetta. Se ancora alcuno
toglierà pali fatti nelle palare d'altri paghi di pena
cinque grossi per ciasche fascio, e se non fosse fascio intie-
ro paghi mezzo baiocho per palo. Se ancora alcuno to-
glierà pali fatti nelle selue, o camporili d'altri paghi la
metà della pena sopradetta. Ma se toglierà pali d'altri
dentro al Castello, o in Vignie, o chiuse, Case, o cappanne
di fuora paghi di pena cinque grossi per ciasche fascio,
e se non sarà fascio intiero paghi mezzo baiocho per
palo, Ma se ne toglierà tanti, che per portarli ci menerà
la bestia, ancorche fosse poi impedito, e non li potesse caricare
alhora paghi di pena venticinque giulij, e se quello me-
desimo doi volte nel medesimo luogo sarà trouato, a fare
simili danni, alhora in ogni caso paghi la pena dupplicata

e sempre

e sempre sia tenuto a l'mendare il danno al patiente.
Se alcuno ancora tagliarà legnia tagliata nelle Macchie
paghi di pena un giulio per soma, e nella medesima incor-
ra chi farà legnia secha nelle possessione, e beni d'altri
e paghi l'emenda del danno in ogni caso al padrone com'
di sopra.

Della pena de chi coglierà frutti d'altri Cap. 29.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manualmente darà
danno in cogliere alcuna sorte de frutti, che stiano
nelli camporili d'altri, come sono Noci, pere, mele, e simili
frutti domestici, overo quelli battarà con aste bastoni,
o sassi paghi di pena cinque grossi per ciasche persona
e ciasche volta, e se ne coglierà tante, che li porti in saini,
sacchi, o sacchetti, e simili instrumenti paghi la pena
duplicata. Se alcuno Ancora tagliarà, o scapollarà

o romparà alcuno ramo de detti Arbori, o insiti domestici paghi di pena venticinque baiocchi per ciasche ramo. Ma se lo tagliarà dal pedone afatto, o lo farà seccare paghi di pena tre scudi per ciasche arbore sopradetto. Se ancora alcuno cavarà, o tagliarà rami, o arbori fruttiferi salvatici della possessione d'altri paghi di pena un giulio per ramo, et se lo cavarà, o tagliarà afatto paghi cinque giulij per ciasche arboro sopradetto. Ma se cavarà alcun'Arboro domestico fruttifero dalla possessione d'altri paghi per ciasche arbore venticinque giulij, et in tutti li casi sopradetti sia tenuto ad emendare il danno al padrone, che lo haverà ricevuto secondo la stima fatta dalli Stimatori del Commune.

Delle bestie sott'anno. Cap. 30.

Statuimo, et ordiniamo, che le bestie Cavalline, Caprine, e porcine maggiore d'età di sei mesi siano tenute alle pene

che si

De danni dati.

che si contengono nelli presenti statuti, e le bestie Vaccine Asinine, e pecorine da dieci mesi in su, e da detto tempo in giù dette bestie non siano tenute a pena alcuna eccetto nel le vigne come nel capitolo delle vigne posto di sopra ma solo siano tenute al emenda del danno, che haveranno fatto secondo la stima delli stimatori del Commune.

Da chi darà danno nelli pagliari Cap. 35.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manualmente darà danno in toglere paglia de pagliari, o fieno paghi di pena cinque giulij per ciasche volta, e ciasche fascio, o crino, che ne togliesse, e se più d'una volta nel medesimo loco sarà trovato a toglere paglia, o fieno come di sopra, oltre la pena sopradetta sia messo alla Merlina per un giorno di festa acciò sia visto da ognuno. Cap. 36.

Delle bestie che daranno danno nelli pagliari

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno darà danno con alcuna

sorte di bestie grosse in pagliari di fieno, o paglia ri=
serrati, e chiusi con le spine, o altro paghi di pena un gros=
so per ciasche bestia grossa, e se con porci ci darà danno
paghi Mezzo grosso per porco, e per ciasche altra bestia
minuta doi baiocchi.

Della pena de chi farà pampane, o uite nelle uignie proprie, o d'altri. Cap. 33.

Statuimo, et ordiniamo, che Nessuna persona, ne huomo, ne don=
na, o putto possa per tempo alcuno tagliare, ne fare pampane
o frasche de uite nelle uignie proprie, o d'altri, e quelle portare
fuori d'esse uignie sotto pena di un grosso per ciasche
uolta, e persona eccetto nel tempo del alargare per Matura=
re l'uue, che allhora il padrone della uignia possa sen=
za pena fare le cose predette. Ma se in uignia d'altri paghi
di pena un giulio per ciasche uolta. Volemo ancora, che se
alcuno tagliarà nelle uignie d'altri, alcuna Vite, che

faccia

faccia frutto paghi di pena cinque scudi per ciasche Vite.

Delle mitigationi delle pene in danni dati Cap. 34.

Statuimo, et ordiniamo, che nelle pene de danni dati se l'accusato comparirà nel termine datoli dal Podestà a fare le sue difese, e confessarà l'accusa essere vera allhora il Podestà gli debbia lassare il quarto della pena, nella quale fosse incorso secondo la forma delli presenti Statuti.

Del emendatione del danno. Cap. 35.

Statuimo, et ordiniamo, che tutte quelle persone quali Manualmente daranno danno, ouero con bestie nelle possessioni, e beni d'altri, oltre le pene ordinate per li presenti Statuti, siano ancora tenute a pagare l'emenda del danno al padrone, che l'hauerà riceuuto secondo la stima che sarà stata fatta dalli stimatori del Commune, ouero altrimente chiamati il tempo del metere, o carpire legumi

canepe, lini, e simili, o d'accordo chiamati dalle parte
Dechiarando, che li danni detti quali non si potranno
stimare tanto sia l'emendatione del danno, quanto
pena nella quale sarà incorso quello che l'haverà
fatto secondo la forma delli presenti Statuti.

Delli polli, che daranno danno. Cap. 36.

Statuimo, et ordiniamo, che se galline, galli, capponi,
o che papari, anatre, germani, e simili daranno danno
in horti, vignie, canepe, prati quando vi riguardano, o in
altri luoghi, il padrone di quelle paghi un baiocho per
ciasche pollo, e ciasche volta insieme con il danno
fatto secondo la stima, che sarà fatta dalli stimatori
del commune.

De chi darà danno manualmente in Canneti Cap. 37.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manualmente

mozzarà

mozzarà canne, nelli canneti d'altri paghi di pena un baiocho per ciasche canna, e se cavarà occhi de canne paghi mello grosso per occhio, el'emenda al padrone.

Delle bestie, che daranno danno nelli Canneti d'altri. Cap. 38.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuna sorte di bestie grosse, o capre daranno danno, overo entraranno nelli Canneti d'altri dalle Calende di febraro, per tutt'Agosto il padrone paghi di pena un grosso per ciasche bestia sopradetta, e se altra sorte de bestie minuete paghi un baiocho per bestia e nelli altri tempi in ogni caso paghi la metà della pena sopradetta.

Delle bandite da farsi. Cap. 39.

Statuimo, et ordiniamo, che la bandita delle Castagnie se intenda ogn'anno commenciare a Calende di Decembre

e duri per tutto febraro, e quella delle gianne com=
menci a Mezzo Settembre, e duri per tutto febraro come
di sopra

De chi tagliarà arbori, domestici, o salvatici d'altri Cap. [illegible] -O.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno studiosamente tagliarà, roncarà, romparà, troncarà, o guastarà alcun arbore domestico, come cerasi, peri, Meli, Amandole, persico, fecune, e simili, quale stia in vignia, horto, o ciaschuna o piei chiusure d'altri paghi di pena per ciasche arbore integro cosi tagliato, o guasto come di sopra venticinque giulij, e se tagliarà rami paghi cinque grossi per ciasche ramo. Ma se detti arbori staranno fora de vignie, horti, o chiusure paghi in ogni caso la metà delle pene sopradette. Se ancora alcuno tagliarà, roncarà, troncarà, o guastarà alcuna Salce, Albuccio

Pioppo

Si nobi dell'Ischietta di Paglia spettante all'Illmi. Sig. Pioni.

De ... ni dati.

Pioppo, olmo, e simili arbori, che stiano in vignie, horti, o chiusure, et altri luoghi domestici paghi di pena un scudo per ciasche arboro, e se tagliarà rami di quelli paghi un grosso per ramo, e se sopra tali arbori ce saranno uite do-mestice, overo pergole paghi la pena dupplicata per l'arboro solo, ma se tagliarà a fatto l'arbore, e la pergola paghi de pena dieci scudi per ciasche arbore, e pergole, e se detti arbori staranno in altri luoghi camporili la pena in ogni caso sia la metà della sopradetta, e li luo-ghi domestici s'intendano vignie, horti, e chiusure serrate come di sopra.

De chi tagliarà siepe de vignia, Orto, o chiusura d altri. Cap. 4

Statuimo, et ordeniamo, che se alcuno studiosamente tagliarà, o guastarà siepe de vignia, Orto, o chiusura d'altri paghi de pena cinque giulij per ciasche volta, e sia tenuto ad emen

dare il danno al padrone. Volemo ancora, che se la Siepe pendarà sopra la possessione d'altri, e che l'adombrasse, o impedisse sia all'hora lecito al padrone della possessione doue la siepe pende quella talmente tagliare, che al uicino non facci danno, e che la possessione del uicino non resti aperta talmente che facilmente per quella tagliatura si possa entrare. Volemo ancora, che ciaschuno quale hauerà siepe sopra la uia publica, o uicinale sia tenuto ogn'anno dalle Calende di Maggio per fino al primo di Giugnio hauere tagliata, et asettata detta Siepe da cima fino, a terra talmente, che la uia publica, e uicinale rimanga ben larga e netta, che non sia impedimento, a chi ui passa, sotto pena di cinque giulij per ciasche siepe, o luogo, e ciasche uolta da pagarse ipso fatto passato detto termine, e non dimeno di nouo sia astretto ad asettare come di sopra sotto quella

pena

pena, che dal Podestà allhora li sarà imposta &c.

De chi attrauersarà con bestie, o senza per le possessioni d'altri. Cap. 42.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno attrauersarà per alcuna possessione, o campo de altri seminato di qualsivoglia sorte di biade, canepe, lino, faue, ceci, et altri legumi, o sementa con alcuna sorte de bestie grosse dal dì, che detto campo fu seminato per sino alle Calende di Marzo paghi mezzo grosso per ciasche bestia grossa, et un baioccho per ciasche bestia minuta, e se senza bestie attrauersarà paghi un grosso per ciasche uolta, e dalle Calende di Marzo sino, che le biade, lino, canepe, e legumi saranno raccolti in ogni caso paghi la pena duplicata. Se ancora alcuno con bestie grosse tra=uersarà forme, siepe, o altro chiudimento de vignie, hori, o chiusure, e possessioni d'altri paghi di pena un Carlino per bestia grossa, e mezzo grosso per bestia minuta et in tutti

li casi paghi l'emenda al padrone.

Delle bestie, che rodano l'arbori domestici d'altri. Cap. 43.

Statuimo, et ordiniamo, che se capre, o altre bestie minute rodaranno alcun'arbore domestico, il padrone paghi di pena doi baiocchi per ciascheduna bestia minuta, et un carlino per bestia grossa, et se dette bestie rodaranno vite, pergole, o olivi, paghi il doppio delle pene sopradette, et in ogni caso con effetto sia tenuto pagare il danno secondo la stima fatta.

De chi arempirà forme d'altri. Cap. 44.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno studiosamente arrempirà alcuna forma d'alcuna possessione d'altri con bestie, o senza bestie paghi di pena cinque giulij e nondimeno sia de fatto astretto a rifare detta forma come era prima.

Del ristretto delle Vignie

Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona possa tenere

alcuna

De Danni dati

alcuna Sorte di Bestie a pascolare dentro al ristretto
delle Vignie da Mezz'Agosto per fino che sarà Vendemiato
e per tre giorni doppo sotto pena de Venticinque baiocchi
per ciasche uolta che sarà contro fatto de giorno, e di
Notte radoppij eccetto li boui Aratorij quali arassero,
o fosse Necessario uenire ad Arare dentro a tale distretto
che di giorno solo ci possono pasculare senza pena, Be-
chiarando che li confini del distretto s'intendino questi
uoi quanto durano le Vignie. +

Libro Quinto delli estraordinarij.

Del modo da procedere nelli estraordinarij. Cap. I.

Statuimo, et ordiniamo, che il Podestà di Monterubiaglio possa in tutte le cause estraordinarie procedere per via d'accusa, querela, denuntia, e per inquisitio ex officio suo de facto, estraordinariamente, e senza alcuno processo, eli Malefattori punire, e condennare secondo le pene, che si contengono nelli capitoli qui di sotto posti descritti.

In Quanto tempo li garzoni, et operarij possano domandare il salario. Cap. 2

Statuimo, et ordiniamo, che li garzoni doppo un anno, che si saranno partiti, e licentiati dalli loro padroni

possano domandare, e riscotere quel Salario, che in qualsivoglia modo li sarà stato promesso, e li operarij possano fra sei mesi domandare, e riscotere la loro mercede, e passato detto anno, e li sei mesi s'intenda prescritta ogni loro raggione, et attione, e non possano più in modo alcuno, alcuna cosa domandare, e li padroni all'hora s'intendano per virtù del presente Statuto in tutto, e per tutto liberati, et assoluti, e che in tutti li loro Servitij siano obligati far fare polise dal dì, che loro s'aconciaranno a padrone altrimente non possano domandare cosa alcuna.

Che li garzoni siano obligati alle pene Cap. 3.

Statuimo, et ordiniamo, che se le bestie per mala guardia, negligentia, ò cura delli garzoni pastori, che ne hanno la cura daranno danno, allhora essi garzoni

e pastori

Delli estraordinarij

operarij volemo siano tenuti pagare la pena, et il danno del loro proprio, et il padrone li possa retenere del salario quanto sarà bastante per la pena, et il danno fatto, et il medemo ordiniamo contro li garzoni che manualmente daranno danno.

Della pena di chi coglie spica. Cap. 4.

Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona ardischa di cogliere spica de grani, et altre biade nelli campi d'altri mentre si mete, e sino, che le gregnie siano raccolte, e fatti li cordoni, o meta senza licenza del padrone, sotto pena d'un grosso per ciasche volta, e persona.

Delli sciacequatori da far[...]. Cap. 5.

Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona poss[...] sciacquatori, che rispondino nelle strade de[...] terra sotto pena di cinque giulij senza diminu[...] alcuna, ne possa fare detti sciacquatori, o fin[...]

li campi, o possessioni dove non sia solito farsi in preiudicio del vicino, e delle strade publiche senza saputa delli mastri di strada, e con il consenso del Vicino ne ancora svoltare acqua, che cada nelle possessioni d'altri, dove non sia solito sotto pena di cinque giulij come di sopra.

Del acqua piouana da suoltare. Cap. 6.

Statuimo, et ordiniamo, che sia lecito, a ogni persona pigliare, e svoltare l'acqua piouana, e quella racogliere per quanto dura il suo senza incorrere in pena alcuna.

De chi piglia, o amazza lupi. Cap. 7.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno di Monterubiaglio pigliarà lupattini piccoli nel territorio del detto Castello la Communità sia tenuta donarli un grosso per lupattino, e se in detto territorio amazzarà lupo maschio grosso la communità sia tenuta donarli cinque giulij per ciasche

lupo

lupo, e se amazzarà lupa femina dieci Carlini per ciasche lupa delli doni come di sopra

Come le carne morticine si uendano. Cap. 8.

Statuimo, et ordiniamo, che le carni di bestie tanto grosse come minute amallate da lupi, ouero cascate, o in altro modo morte eccetto per febre, o per qualche altra infirmità, o infettione il padrone le possa macellare, e uendere per quel prezzo, che dal Podestà, e Priori li sarà posto, et il medesimo ordiniamo delli animali saluatici presi nella Caccia, et ancora del pesce, e contrafacendo paghi un baiocchio per ciasche libra de Carne, o pesce, che hauerà uenduta come di sopra. Dechiarando, che se alcuno uendarà carne morta di febre, ouero d'altra infirmità, o infettione come di sopra paghi di pena dieci scudi come di sopra senza diminutione alcuna.

De chi uendemiarà senza licenza. Cap. 9.

Statuimo, et ordeniamo, che nessuno habbia ardire uendemiare

73v

alcuna sua vignia, o per soleto senza licenza dell'
Ill.mi Sig.ri Padroni, o del Podestà in absentia loro, e chi
contrafarà paghi un scudo di pena per ciasche perso-
na, e ciasche volta senza diminutione alcuna.

Della reparatione delle Case commune

Cap. 10.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno haverà Casa Commu-
ne, overo divisa, con alcuna persona, et uno habita-
ra di sopra, e l'altro di sotto dechiaramo, che li fon-
damenti, e tetto di detta casa quando sarà di bisogno
se rifaccino a spese commune de tutte doi le parte, e se
detta casa haverà bisognio di refettione in altro luogo
o parte d'essa ogn'uno sia tenuto a rifare del suo
proprio, e quello al quale sarà tocco il solare lo
debbia [illegible] mente tenere assettato, et accomodato, che
quello che habita di sotto non ne senta danno alcuno.

Della

Della pena de chi caua grascia. Cap. 11.

Statuimo, et ordiniamo, che nessuno di Monterubbiaglio, o habitatore in esso, e suo territorio ardischa ne presuma cauare dal detto luogo, e suo territorio senza licenza dell'Ill.mi Sig.ri Padroni, o del Podestà grano, orzo, uena spelta, faue, ceci, piselli, castrati, Agnelli, Vino, Olio, porcori, oche, capponi, galline, pollastri, et altra sorte di biade legumi, carne, e qualsi uoglia altra sorte di grascia sotto pena ad arbitrio dell'Ill.mi Sig.ri Padroni, e della perdita della cosa cauata, o suo ualsente da pagarse per ciasche uolta, e persona, et il Podestà possa procedere per inquisitione.

Come si debbia uendere a minuto il uino grano, biade, legumi, e simili. Cap. 12.

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno di Monterubbiaglio uorrà uendere uino, a minuto lo debbia uendere con le misure giuste e farle prima aggiustare dal Podestà, e Priori al-

trimente uendendo paghi di pena cinque giulij per
ciasche uolta, e uolemo, che con quel prezzo, che comin
ciò a uendere una botte la debbia finire, e non lo pos
incarire sotto pena di un carlino per ciasche uolta, c
lo uenderà, et hauerà uenduto rincarito. Se alcun
ancora uenderà grano, biade, e legumi le debbia uen
dere con le misure giuste sotto pena di cinque giulij
per ciasche soma, e uolta, e da quello in su per rata d
detta pena atale che la pena in questo caso non sia
mai minore di cinque giulij se bene se ne uendesse m
co d'una soma, sia, che quantità si uoglia, e nelle co
predette il Podestà possa procedere per Inquisitione
officio, e con ogni altro megliore modo di raggione.

De chi farà bruttura nelle Strade. Cap. 1

Statuimo, et ordiniamo, che ogni persona sia tenuta, e de
tenere netta la strada per quanto tiene et si estende

la Muraglia

14. la Marreglia della casa, fara haber [illegible] lefango, et ogn'altra bruttezza sotto pena di un giulio per ciascheduna volta, e ciascheduno contrafaciente. Volemo ancora, che chi buttarà dal uscio o finestra alcuna bruttezza, o lordura, cennerate, e simile nella via publica paghi di pena cinque grossi per volta, e per persona. Se alcuno ancora Maggiore di dieci anni in dette vie publiche farà sterco tanto di giorno come di Notte paghi di pena cinque giulij per ciascheduna volta, e nella Medesima pena incorra chi farà sterco overo altra bruttezza dinanzi alla Casa d'altri, overo nelle stalle d'altri dove ci facessero come si dice del Corpo. Ma se sarà Minore de dieci anni, e Maggiore di cinque in tutti li casi sopradetti paghi di pena un giulio per volta, et in questo Caso volemo che li padri, e li altri capi di famiglia [illegible] tenuti per li [illegible]iccioli, et altri della famiglia alle pene sopradette.

Dell'acqua piouana. Cap. 14.

Statuimo, et ordinamo, che l'acqua Piouana, che cascha dai tetti, e corre per le strade del Castello debbia andare et uscire per le chiocane, e buche delle strade, e uicoli più uicini, acciòche ogni chiocana, e buca possa riceuere l'acqua, e uada spartita come sempre è stato solito e se alcuno studiosamente facesse dett'acqua andare altroue paghi de pena cinque giulij per ciasche uolta et ognuno debbia tenere netto, remonito, et aperto per quanto aspetta à lui acciò che l'acqua più facilmente corra per suo uiaggio, e quando pioue nessuna persona possa buttare nelle strade, ò uicoli letame terraccio, ò altra mondezza et impedimento che l'acqua non corra sotto la pena sopradetta.

Della Mercede dell'opere. Cap. 15.

Statuimo, et ordiniamo, che dal principio d'Ottobre per sino al principio di Marzo la Mercede dell'opera

sia

Sia: di baiocchi sette e mezzo il giorno per qualsivoglia
opera, e le spese, e dal principio di Marzo per tutto Set-
tembre un giulio [illegible] spese, e senza [illegible]e il doppio della
quantità di sopra, eccetto nel tempo del Metere, che al-
hora per metere li orzi, et altre biade e grani sia di do[i]
giulij il giorno, e le spese, e le Donne in ogni caso habbino
la metà della sopra detta Mercede, e questo s'osservi tanto
per li huomini della terra quanto per li forestieri. Di-
chiarando [illegible] li huomini del detto Castello, et habitanti
nel suo territorio quali domandaranno, prometteranno
daranno, o riceveranno più di quello, che s'è ordinato
di sopra incorrano nella pena di cinque giulij per
ciasche volta, et opera, che più haveranno domandato,
pigliato, promesso, o dato come di sopra. Dichiaramo
ancora, che la Mercede dell'opera delli Bovi ad Arare
dal primo di Maggio sino a tutt'Ottobre con il Bifolcho siano
di giulij tre il giorno, e dal primo di Novembre per tutt

Aprile tre Carlini, et in ogni caso le spese al bifolcho, e chi contro farà incorra nella pena sopradetta.

Dell'acqua piovana da suoltare. Cap. 10

Statuimo, et ordiniamo, che sia lecito, et ogni persona possa pigliare, e suoltare l'acqua piovana, e quella raccogliere per quanto dura il suo senza incorrere in pena alcuna.

Che le bestie non possano stare dentro al Castello. Cap. 17

Statuimo, et ordiniamo, che nessuna sorte di bestie tanto grosse, come minute possano stare, e pernottare dentro al Castello di tempo alcuno sotto pena d'un grosso per bestia grossa, e mezzo grosso per bestia minuta per ciascheduna notte eccetto Cavalli, Cavalle, e Somari, e somare da cavalchare, e someggiare per uso, e servitio di Casa quali vogliamo ci possino d'ogni tempo liberamente stare, e senza pena.

Delli estraordinarij

Che li habitanti siano tenuti dare l'opere alla Corte. Cap. 18.

Statuimo, et ordiniamo, che tutti li habitatori del Castello di Monterubiaglio, e suo territorio siano tenuti ogn' anno dare alla Corte dell'Ill.mi Sig.ri Padroni di detti Castello un opera per fuocho a Zappare, et al medesimo siano tenuti li forestieri quali possedono beni stabili in detto Castello, o suo territorio, Volemo ancora che d'ogni paro de boui siano tenuti ogn' anno dare alla detta Corte opera ad arare ad ogni richiesta di detti Ill.mi Sig.ri ni, o loro Ministri.

Della pena di chi laua nella fonte Cap. 19.

Statuimo, et ordiniamo, che Nessuna persona ardischa lauari panni, ne qualsiuoglia altra cosa nella fonte publica, ne in quella buttare alcuna sorte di bruttura sotto pena di cinque giulij per qualsiche uolta, e qualsiche persona, e chi lauara o farà bruttura nel Abeueratore paghi la Metà della pena sopradetta.

77v

Libro Quinto

Che li porci non vadino per il Castello
Cap. 20.

Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona possa andare di tempo alcuno per il Castello di Monterubiaglio porci vagabondi ne di giorno ne di Notte sotto pena d'un giulio per porcho, e per ciasche volta.

Delli estraordinarij

79v

80r

pagine 80

+ 1 pagina "A Laude di Dio"